

SABATO 2 OTTOBRE 2021

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Rottamazione ter: rate in scadenza nel 2020 al rush finale - pag. 2
- La riforma fiscale slitta ancora. Tra nodi da sciogliere e "impegni" elettorali - pag. 5

## LAVORO E PREVIDENZA

- PNRR: il rilancio economico (e delle imprese) parte dal Family Act - pag. 21
- Modello 770: come compilare il Quadro ST per i versamenti sospesi per Covid - pag. 23

## FINANZIAMENTI

- Bonus sanificazione e DPL: quali controlli effettuare prima di comunicare le spese - pag. 30

## IMPRESA

- Crisi d'impresa: cambiano gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo - pag. 37
- Composizione negoziata: check-list e test pratici per la soluzione della crisi d'impresa - pag. 39

## IN EVIDENZA

## La riforma fiscale slitta ancora. Tra nodi da sciogliere e "impegni" elettorali

di Maurizio Leo - Professore ordinario presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Slitta ancora la riforma fiscale: il Consiglio dei ministri del 29 settembre che avrebbe dovuto iniziare le discussioni per la legge delega (attesa in prima battuta lo scorso 31 luglio), ha nuovamente rinviato il tavolo a dopo le elezioni amministrative di ottobre. Molti, da quanto trapela, sono i nodi da sciogliere, innanzitutto le risorse da stanziare; pochi, e c'era da aspettarselo, i punti di convergenza fra le forze di Governo. Quel che è certo è che famiglie e imprese reclamano un Fisco più certo, più snello e meno gravoso; un Fisco del futuro, che non sia un freno a crescita e investimenti, ma forza motrice di uno sviluppo complessivo del Sistema-Paese.

Lo scorso 30 giugno la VI commissione Finanze della Camera e la 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e Tesoro del Senato hanno approvato, all'esito delle audizioni tenutesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla "Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario", un documento conclusivo dell'indagine. Sono elencati i principi cui dovrebbe ispirarsi la **legge delega** del Governo che, attesa per lo scorso 31 luglio, **non ha ancora visto la luce**; anzi, è slittata nuovamente - all'esito del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2021 - almeno a



## PNRR: il rilancio economico (e delle imprese) parte dal Family Act

di Vincenzo Ferrante - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Una delle priorità del Governo, funzionale all'attuazione del PNRR, è la ridefinizione degli aiuti alle famiglie attraverso il Family Act. Tra gli obiettivi perseguiti il sostegno alla genitorialità anche attraverso azioni in grado di favorire la "conciliazione" della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile, nonché il contrasto alla denatalità. Il ruolo della famiglia potrebbe, in questo modo, tornare ad essere centrale per tutta la collettività, ivi comprese le imprese. E da qui si dovrebbe ripartire per il rilancio del settore produttivo e per la ridefinizione delle sorti del reddito di cittadinanza, di cui tanto si discute. Una sfida cruciale per la ripresa economica del Paese.

Fra le iniziative che il Governo in rinnovamento dell'amministrazione pubblica, sta adottando per l'attuazione del **Recovery Plan (PNRR)** e, ridefinizione degli aiuti alle famiglie, attraverso un **Family Act**.

Il punto di partenza è una **legge delega** (n. 46 del 1° aprile 2021, in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021), approvata sulla base di una proposta che risale



## Fisco

Rate 2021 in attesa di nuovi termini

## Rottamazione ter: rate in scadenza nel 2020 al rush finale

di Matteo Dellapina - Avvocato in Parma, Genova e Milano

Sprint finale per le ultime rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020. Entro il 5 ottobre 2021 (termine ultimo comprensivo dei 5 giorni di tolleranza) devono essere versate le rate di luglio 2020 di rottamazione ter e saldo e stralcio; mentre il 31 ottobre si paga l'ultima rata del 30 novembre 2020 della rottamazione ter. Per quanto riguarda, infine, le rate 2021 di entrambe le definizioni agevolate, il versamento è previsto entro il termine ultimo del 6 dicembre 2021. Anche se si attende un (probabile) intervento del Governo volto a dilazionare il carico del 2021.

Semaforo arancione per le rate da **rottamazione ter e saldo e stralcio** del 30 luglio 2020: il termine per pagarle è scaduto il 30 settembre, ma c'è tempo sino al **5 ottobre 2021** senza incorrere nella perdita dei benefici della definizione agevolata.

L'ultima rata del 2020 (solo per la rottamazione ter) dovrà essere pagata **entro il 31 ottobre 2021**.

Infine, è al vaglio dell'Esecutivo un intervento di **dilazione delle rate del 2021**: diversamente, dovranno essere versate tutte entro il 6 dicembre 2021.

**Rottamazione ter e saldo e stralcio: alla cassa entro il 5 ottobre**

Prosegue il calendario fiscale delle scadenze delle rate da rottamazione ter con le ultime tre tappe. Entro il termine del 5 ottobre 2021 si deve versare la rata in scadenza il 31 luglio 2020.

**Leggi anche Rottamazione e saldo e stralcio: nuove scadenze per versare le rate 2020**

Tale termine è già comprensivo del periodo di **toleranza di 5 giorni**: infatti, era prevista come data di versamento il 30 settembre 2021, ma beneficiando del termine di cui all'art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018, il pagamento potrà essere effettuato entro il

giorno 5 ottobre 2021.

**Attenzione**

Qualora si versasse la rata dopo tale data, si **decadrà** dal beneficio della definizione agevolata e tutte le somme versate saranno conteggiate in acconto.

Infine, si ricordano le **prossime scadenze**:

- **31 ottobre 2021** si dovrà versare la rata in scadenza il 30 novembre 2020;

- **30 novembre 2021**, si dovranno versare le rate in scadenza nel 2021.

Anche in tali casi, è ammesso il periodo di tolleranza dei cinque giorni.

In sintesi: le ultime due rate da rottamazione ter del 2020 dovranno essere versate rispettivamente entro il 5 ottobre 2021 (rata del 31 luglio 2020) e 31 ottobre 2021 (rata del 30 novembre 2020). Mentre tutte le rate del 2021 saranno versate in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2021, salvo diverse disposizioni (sarà auspicabile un intervento volto a diluire le rate del 2021, in un arco temporale maggiore).

**Rottamazione ter - Scadenza ultime rate 2020 e 2021**

Rata in scadenza	Termine versamento (tolleranza di 5 giorni)
31 luglio 2020	<b>30 settembre 2021</b> (sino a 5 ottobre 2021)
30 novembre 2020	<b>31 ottobre 2021</b> (sino a 5 novembre 2021)
28 febbraio 2021 31 marzo 2021 31 maggio 2021 31 luglio 2021	<b>30 novembre 2021</b> (6 dicembre 2021)

Entro il termine ultimo del 5 ottobre 2021 (comprensivo già dei 5 giorni di tolleranza) si deve versare anche la rata in scadenza il 31 luglio 2020 del saldo e stralcio. Si tratta dell'ultima rata del 2020 che i contribuenti sono tenuti a versare, relativamente a tale misura agevolata.

Mentre il 30 novembre si dovranno versare tutte le rate

scadute nel 2021. Si applicherà a tale termine il noto periodo di tolleranza di 5 giorni (art. 3, comma 14 bis, D.L. 119/2018), cosicché il versamento potrà essere effettuato al più tardi il 6 dicembre 2021 (il 5 dicembre cade di domenica, così è posticipato al primo giorno successivo non festivo).

**Saldo e stralcio - Scadenza ultime rate 2020 e 2021**

Rata in scadenza	Termine versamento (tolleranza di 5 giorni)
31 luglio 2020	<b>30 settembre 2021</b> (sino a 5 ottobre 2021)
Rate 2021	<b>30 novembre 2021</b> (6 dicembre 2021)

### Come e dove effettuare il pagamento?

Il versamento dovrà avvenire utilizzando i consueti bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute”, già in possesso del contribuente e relative all’originaria scadenza di luglio 2020.

Il pagamento potrà essere effettuato:

- presso la propria banca;
- agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill;
- mediante l’internet banking;
- presso gli Uffici postali;
- nei tabaccai aderenti a Banca 5 Spa;
- tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
- direttamente sul portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- tramite l’App Equiclick mediante la piattaforma PagoPa.

È inoltre previsto che si possa procedere al pagamento anche direttamente allo sportello, previo appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”.

Si segnala poi che il versamento potrà essere effettuato mediante **compensazione con i crediti commerciali**, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati), maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Qualora non si fosse più in possesso della “Comunicazione delle somme dovute”, inviata nel 2019 dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione a seguito dell’adesione e contenente il dettaglio di quanto dovuto ed i bollettini di pagamento, si potrà richiederne una copia direttamente sul sito [www.agenziadelleentrate-riscossione.gov.it](http://www.agenziadelleentrate-riscossione.gov.it), nelle pagine dedicate ai provvedimenti di rottamazione ter e saldo e stralcio, senza necessità del pin e della password, e riceverla via email assieme ai bollettini.

Chi invece risulta già in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (CIE, SPID, credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, credenziali INPS e CNS) potrà scaricare direttamente il documento dall’Area riservata del sito e contestualmente procedere così al pagamento con il servizio Paga-online.

### Rate 2021 da definizione agevolata: a che punto siamo?

Sia per la rottamazione ter che per il saldo e stralcio, le rate del 2021 dovranno essere versate in un’unica

soluzione **entro 30 novembre 2021** ossia, beneficiando dei 5 giorni di tolleranza, il pagamento sarà eseguibile **sino al 6 dicembre**, mantenendo così i benefici della definizione agevolata.

Quindi, chiusa la partita delle rate 2020 (per il saldo e stralcio con l’ultimo pagamento del 5 ottobre, mentre per la rottamazione ter con la rata in scadenza il 31 ottobre), ci si troverà a dover versare “in blocco” tutto il carico del 2021 in un’unica soluzione entro fine novembre.

Sarà auspicabile che venga prevista la stessa possibilità di “spalmare” **le rate del 2021** in un arco temporale più lungo, come accaduto per le scadenze del 2020.

Ciò permetterà così ai contribuenti di riuscire a osservare le scadenze ed i pagamenti in quanto, invece di richiedere il versamento in un’unica soluzione, si avrà una dilazione in più rate degli importi dovuti.

### Sportello Online attivo dal 23 settembre

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione offre un nuovo servizio di **assistenza “online”** per i contribuenti che permette di usufruire di appuntamenti “online”, invece che in presenza. Tutto ciò è volto ad agevolare e razionalizzare il rapporto Fisco-Contribuente.

Dal 23 settembre, rivolgendosi allo “**Sportello online**”, si potrà fissare un appuntamento in “videoconferenza” con l’Agenzia per espletare, in tempo reale, le stesse operazioni disponibili allo sportello fisico (richiesta di informazioni, assistenza per le procedure di rateizzazione, di sospensione o di rimborso). La piattaforma messa a disposizione del contribuente permette non solo di interagire con l’Ufficio, ma anche di scambiare la documentazione anche firmata digitalmente.

Tale nuovo servizio rientra nel progetto di **digitalizzazione** intrapreso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’obiettivo di sviluppare nuovi servizi a distanza che possono così rendere sempre più agevole e immediato il rapporto con i contribuenti.

Tali soluzioni consentono di:

- risparmiare tempo, eliminando le attese negli Sportelli;
- collegarsi direttamente da casa o dal proprio ufficio;
- ricevere assistenza online per tutte le attività e operazioni eseguibili presso gli Sportelli territoriali dell’Agenzia.

### Come fare?

Collegandosi al sito [www.agenziaentrate-riscossione.gov.it](http://www.agenziaentrate-riscossione.gov.it) si potrà dialogare e chiedere assistenza da PC,

smartphone, tablet.

### Come prenotare?

Si dovrà accedere alla sezione “Trova lo sportello e prenota”, scegliendo tra le due modalità di appuntamento:

- in presenza, presso gli Uffici;
- a distanza, mediante collegamento via Pc, Tablet e Smartphone.

La prenotazione dell'appuntamento “a distanza” richiede però che venga effettuato l'accesso alla propria area riservata, utilizzando le credenziali SPID o CIE, nella sezione “Appuntamenti e contatti”.

Si potranno così prenotare fino ai successivi quattro giorni lavorativi, indicando la data e l'ora tra quelle risultanti disponibili.

### Come ci si collega?

Effettuata la prenotazione, il sistema genera una prima e-mail riepilogativa con tutte le informazioni utili, comprese le istruzioni per avviare la videochiamata.

Successivamente verrà inviata una seconda mail di promemoria dell'appuntamento.

Nel giorno e ora scelti, sarà sufficiente collegarsi all'Area riservata del sito, nella sezione “Consulta la tua agenda appuntamenti” ed avviare così il

collegamento (in tale pagina è anche possibile cancellare l'appuntamento).

Per agevolare l'interazione tra Ufficio e contribuente, sono stati predisposti dei moduli in formato PDF editabili che possono essere utilizzati nel corso dell'appuntamento oppure compilati direttamente dal contribuente.

Si ricorda che rimane sempre possibile prenotare l'appuntamento, in presenza, presso gli Uffici dell'Agenzia.

È importante sottolineare che nella **prima fase sperimentale**, ossia a partire dal 23 settembre, il servizio è disponibile per le sole province di **Roma, Lecce, Brescia e Bari**. Verrà poi esteso, **entro la prima metà di ottobre**, a **Milano, Modena e Bologna**, per poi coprire progressivamente tutto il resto d'Italia.

Si segnala che, ad oggi, lo “Sportello Online” può essere avviato solo con gli Uffici della Riscossione. Si auspica che tale servizio, di estrema utilità per i contribuenti ed i professionisti, possa via via essere applicato ed esteso anche all'Agenzia delle Entrate per le attività espletabili presso i propri sportelli.

Fisco

L'Editoriale di Maurizio Leo

## La riforma fiscale slitta ancora. Tra nodi da sciogliere e "impegni" elettorali

di Maurizio Leo - Professore ordinario presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Slitta ancora la riforma fiscale: il Consiglio dei ministri del 29 settembre che avrebbe dovuto iniziare le discussioni per la legge delega (attesa in prima battuta lo scorso 31 luglio), ha nuovamente rinviato il tavolo a dopo le elezioni amministrative di ottobre. Molti, da quanto trapela, sono i nodi da sciogliere, innanzitutto le risorse da stanziare; pochi, e c'era da aspettarselo, i punti di convergenza fra le forze di Governo. Quel che è certo è che famiglie e imprese reclamano un Fisco più certo, più snello e meno gravoso; un Fisco del futuro, che non sia un freno a crescita e investimenti, ma forza motrice di uno sviluppo complessivo del Sistema-Paese.

Lo scorso 30 giugno la VI Commissione Finanze della Camera e la 6<sup>a</sup> Commissione Finanze e Tesoro del Senato hanno approvato, all'esito delle audizioni tenutesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla "Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario", un documento conclusivo dell'indagine. Sono elencati i principi cui dovrebbe ispirarsi la **legge delega** del Governo che, attesa per lo scorso 31 luglio, **non ha ancora visto la luce**; anzi, è slittata nuovamente - all'esito del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2021 - almeno a dopo la tornata elettorale delle amministrative di ottobre.

Molti, evidentemente, sono i **nodi tecnici e politici** da sciogliere, riguardanti l'imposizione personale, quella delle società, la fiscalità immobiliare, il destino dell'IRAP.

Quel che è certo è che è il momento di mettere da parte interventi "stagionali" e di matrice assistenzialistica, a favore di una riforma di sistema che sappia toccare tutti i temi della fiscalità: il profilo **sostanziale** (riformare l'IRPEF, l'IRES, compiere una **scelta di campo sull'IRAP**, rinnovare - però senza aggravii per i contribuenti e con l'esclusivo obiettivo di contrastare il sommerso - il **catasto**), il profilo **normativo** (realizzando un complessivo riordino delle norme fiscali, da far confluire in un unico codice tributario) e il profilo **amministrativo-burocratico**, ridisegnando il rapporto fisco-contribuente all'insegna della semplificazione e della parità delle armi in tutte le fasi del rapporto tributario (accertamento-riscossione-contenzioso).

Se la riforma del rapporto fisco-contribuente è oggetto di apposita separata delega (analizzata in un mio precedente Editoriale su IPSOA Quotidiano), non vi è chi non veda come, in primo luogo, l'attuale sistema dell'imposizione personale - che, a parità di reddito, distingue tra le persone e la loro fonte di reddito (lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti, titolari di

patrimoni) - sia semplicemente **ingiusto**. Esso è contrario al buon senso, prima ancora che ai precetti costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva, essendo caratterizzato da una serie di deroghe alla progressività per scaglioni, che ne minano sensibilmente l'applicazione generalizzata, prevista nell'impianto originario. Occuparsi dell'**equità orizzontale del prelievo** deve, pertanto, essere una priorità della prossima riforma fiscale, dando però la giusta salvaguardia a regimi, quale quello forfettario per le partite IVA con fatturato entro 65.000 euro, che si giustificano in una comprensibile (specie in questa fase storica) logica di tutela di categorie professionali meno garantite con minori tutele previdenziali e contrattuali.

Sia in una chiave di semplificazione, che perseguendo una logica di equità, poi, potrebbe valutarsi, sempre ai fini IRPEF, l'eliminazione dell'attuale aliquota del 38% (oggi prevista per i redditi tra 28.000 e 55.000 euro), estendendo (a tali redditi) la misura del 27%. Allo stesso modo, dall'altro lato, è auspicabile l'accorpamento delle ultime due aliquote d'imposta (41 e 43 per cento) in una misura intermedia, con un evidente effetto di **riduzione del prelievo sui redditi di fascia media**. A ciò, a mio avviso, dovrà accompagnarsi una cospicua revisione del sistema delle **tax expenditures**, magari affidandola ad un apposito organismo, e l'introduzione di un'aliquota flat sui redditi incrementali (per tutti i contribuenti) allo scopo di stimolare una maggior emersione di materia imponibile.

Lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**), del resto, ha incluso tra gli interventi di riforma una "revisione dell'IRPEF, con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la struttura del prelievo e di ridurre gradualmente il carico fiscale, preservando la progressività e l'equilibrio dei conti pubblici".

In materia di **reddito d'impresa**, poi, in una prima fase, dovrà pervenirsi a una riscrittura di molti istituti tipici del reddito d'impresa e all'eliminazione di



talune disposizioni limitative difficilmente giustificabili particolarmente nel contesto post coronavirus (il cui impatto negativo sui bilanci durerà molti anni).

Sarebbe opportuno, ad esempio, eliminare la limitazione all'80% dei redditi prodotti negli anni successivi dell'utilizzo delle **perdite pregresse**, prevista dall'art. 84 TUIR, ammettendo il riporto all'indietro delle perdite, il c.d. carry back, soluzione che, già presente in altri ordinamenti (Francia, Regno Unito, USA), è stata auspicata di recente anche dalla Commissione Europea (raccomandazione n. 2021/801) ed espressamente menzionata nel Documento delle Commissioni. Andrebbe, poi, riformata la disciplina degli **interessi passivi** per i quali l'art. 96 TUIR ammette la deduzione unicamente nel limite del 30% del ROL e valutata l'abolizione o, quantomeno, una profonda modifica della disciplina delle **società non operative** e di quelle **in perdita sistematica**, anche in considerazione dell'attuale fase di crisi economica, nella quale i risultati negativi delle imprese dipendono, il più delle volte, non dall'utilizzo strumentale di schermi societari, bensì dall'impossibilità reale di conseguire il *quantum* di proventi richiesti dal legislatore.

Naturalmente a questi interventi vanno accompagnate, poi, norme dal carattere più strutturale e prospettico volte a correlare una riduzione del tax rate a fronte dell'incremento dei livelli occupazionali o della detassazione del capitale di conoscenza, la vera risorsa del Paese. La ripresa, infatti, passa anche e soprattutto dalle imprese. Un primo passo, in tal senso, potrebbe essere, partendo dall'aliquota IRES del 24%, la

previsione di una riduzione di aliquota per una quota di utili proporzionata all'investimento in beni strumentali o in lavoro. La riduzione, che opererebbe rispetto alle predette quote, potrebbe essere fino a 9 punti percentuali in relazione all'investimento in beni strumentali e fino a 14 punti percentuali in relazione all'investimento in lavoro. A *latere* di tali interventi sarebbe, poi, opportuna una rivisitazione delle agevolazioni nel senso del riassorbimento dei complessi e disorganici **crediti d'imposta per gli investimenti** oggi esistenti.

Il **vero nodo cruciale** della prossima riforma fiscale è, però, la **riforma del catasto**, neppure menzionata nella versione finale del Documento delle Commissioni ma sollecitata a livello comunitario e che, con ogni probabilità, verrà inserita nella legge delega governativa. Tralasciando gli aspetti tecnici, ad oggi, peraltro, non ancora formalizzati (ad esempio, il passaggio dal vano al metro quadro), l'auspicio è che alle giuste e comprensibili esigenze di aggiornamento e modernizzazione del nostro sistema catastale non si accompagni un aumento della tassazione, diretta e indiretta, assolutamente insostenibile, specie in questa fase storica. Far emergere esclusivamente il sommerso e quindi il patrimonio immobiliare che non è tassato e aggiornare i valori immobiliari sono obiettivi coerenti con una riforma fiscale; meno comprensibile, anzi assolutamente **errato**, sarebbe un nuovo (l'ennesimo) **tentativo di recuperare gettito** da proprietà immobiliari acquisite con denaro già assoggettato a tassazione, magari da giovani famiglie che acquistano la loro prima casa.

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Erronea applicazione dell'IVA per dispositivi medici: variazione in diminuzione entro un anno dall'operazione

Intemadialiquotaagevolataperdispositivimedici,con riferimento alle operazioni già fatturate applicando erroneamente l'aliquota ordinaria, è possibile emettere le note di variazione in diminuzione al più tardi entro un anno dall'effettuazione di ciascuna cessione, configurandosi un'ipotesi di inesattezza della fatturazione. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 646 dell'1 ottobre 2021 con cui ha specificato che si applica l'aliquota IVA del 10 per cento anche se la merce è classificabile tra le altre preparazioni medicinali della voce 3004.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 646 dell'1 agosto 2021, riguardante l'aliquota IVA dispositivi medici.

Il n. 114) della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta del 10 per cento per le cessioni di medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale. La legge di bilancio 2019 ha fornito l'interpretazione autentica della disposizione agevolativa in commento con riferimento all'ambito di applicazione. Infatti, l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 145 ha stabilito che devono intendersi ricompresi nel richiamato n. 114), della Tabella A, parte III, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'elenco dei beni e dei servizi soggetti all'aliquota Iva del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

Come precisato con la circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, la norma d'interpretazione autentica intende risolvere il problema dell'applicazione dell'aliquota ridotta per quei prodotti, che pur classificati - ai fini doganali - tra

i prodotti farmaceutici e medicinali, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici. La predetta disposizione riguarda, tuttavia, non tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili nella voce "3004" della Nomenclatura combinata 507 del 10 dicembre 2019.

Il Capitolo 30 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, riguarda i "Prodotti farmaceutici" e, in particolare, la voce "3004" i "medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto.

Quindi se la merce è classificabile tra le altre preparazioni medicinali della voce 3004, riguardante i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, alla cessione dei medesimi è applicabile l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento ai sensi del n. 114), della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Con riferimento alle operazioni già fatturate applicando erroneamente l'aliquota ordinaria, è possibile emettere le note di variazione in diminuzione al più tardi entro un anno dall'effettuazione di ciascuna cessione, configurandosi un'ipotesi di inesattezza della fatturazione.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/10/2021, n. 646

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Detrazione anche con per IVA liquidata in sede di accertamento "doganale": in quali casi

Il diritto alla detrazione sussiste anche con riferimento all'IVA liquidata in sede di accertamento "doganale" divenuto definitivo e che deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il debitore

di imposta ha provveduto al relativo pagamento, oltre a sanzioni e interessi. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 644 dell'1 ottobre 2021, con cui ha specificato in quali casi è ammissibile la detrazione dell'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 644 dell'1 agosto 2021 riguardante la detrazione in relazione all'imposta accertata in Italia, versata dallo spedizioniere e da questi chiesta a rimborso alla società.

Lo spedizioniere (dichiarante in dogana), pur essendo soggetto passivo dell'obbligazione doganale in solido con il proprio committente (effettivo proprietario dei beni importati), assume la veste di obbligato principale per fictio iuris, avendo la materiale disponibilità dei beni al momento dell'entrata degli stessi nel territorio doganale.

Il pagamento dell'IVA e dei relativi dazi fa, dunque, sorgere in capo allo spedizioniere un diritto di credito nei confronti dell'importatore nel cui interesse ha agito.

Tuttavia, agli effetti dell'IVA, il debitore di imposta è sempre l'effettivo proprietario della merce e non l'intermediario che agisce come rappresentante indiretto, obbligato al pagamento dell'IVA e dei diritti doganali all'atto dell'ingresso della merce nel territorio dello Stato.

Allo stesso modo, è sempre il destinatario delle merci l'unico soggetto legittimato a recuperare in detrazione l'IVA assolta, al momento dell'importazione, sulle merci impiegate nell'esercizio della propria attività, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto IVA.

In particolare, ai sensi dell'articolo 19 del decreto IVA il soggetto passivo ha diritto a detrarre l'imposta assolta in relazione a beni e servizi:

- importati/acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione (c.d. principio di inerENZA);
- concretamente utilizzati per effettuare operazioni imponibili/assimilate (c.d. principio di afferENZA).

Al fine di tutelare i principi comunitari di neutralità e proporzionalità dell'imposta sul valore aggiunto, l'articolo 60, ultimo comma, del decreto IVA, disciplina le modalità di rivalsa e detrazione dell'imposta (o maggiore imposta) corrisposta in sede di accertamento, disponendo che il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi.

In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione. Con la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, è stato chiarito che il diritto alla detrazione sussiste anche con riferimento all'IVA liquidata in sede di accertamento "doganale" divenuto definitivo e che deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il debitore di imposta ha provveduto al relativo pagamento, oltre a sanzioni e interessi.

Quindi il diritto alla detrazione potrà essere riconosciuto a condizione che:

- l'imposta accertata in dogana in capo alla società, in qualità di importatore e di effettivo debitore di imposta e soggetto al quale è intestata la bolletta doganale, nonché gli interessi e le relative sanzioni, siano stati effettivamente versati, anche mediante anticipazione da parte dello spedizioniere, che ha diritto alla restituzione di quanto pagato in nome e per conto dell'importatore;
- sia definitivamente concluso il contenzioso in essere con l'Agenzia delle Dogane in relazione all'avviso di accertamento;
- sia predisposto un documento da registrare ai sensi dell'articolo 25 del decreto IVA nel registro degli acquisti intestato alla partita IVA italiana, dal quale si evinca l'ammontare dell'imposta versata a seguito di accertamento, nonché il titolo giustificativo della detrazione d'imposta;
- siano rispettati i principi di inerENZA ed afferENZA.

Ai fini della completa regolarizzazione dell'operazione, essendo la merce stata effettivamente sdoganata in Italia, il suo successivo trasferimento in Germania costituisce una cessione "assimilata" ex articolo 41, comma 2, lett. c) del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, con obbligo di emissione da parte dell'istante, mediante la sua partita IVA italiana, di una fattura non imponibile a se stesso.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/10/2021, n. 644

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## OICVM : cosa fare in caso



## di omessa indicazione nei Modelli 770 dei “risparmi d’imposta”

Il mancato riporto nel Modello 770 relativo al periodo d’imposta 2011 e successivi dei “risparmi d’imposta” non fa venir meno il diritto ad utilizzare il “risparmio d’imposta” correttamente indicato, per ciascun fondo, nei righe RH1 e RH2, campo 20, del Modello Unico SC/2012, sempreché risulti anche dai rendiconti periodici. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 648 dell’1 ottobre 2021. Tuttavia, al fine di rappresentare correttamente il mancato utilizzo del “risparmio d’imposta” con riferimento agli anni pregressi il contribuente deve comunque presentare le dichiarazioni integrative al Modello 770 con riferimento alle annualità ancora integrabili.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 648 dell’1 ottobre 2021, riguardante l’omessa indicazione nei Modelli 770 dei “risparmi d’imposta”.

L’articolo 2, commi da 62 a 84, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, al fine di equiparare il trattamento fiscale degli organismi di investimento italiani a quello degli OICVM esteri, ha modificato, in conformità alla Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, il regime fiscale dei redditi degli organismi di investimento collettivo (OICVM) con sede in Italia, nonché dei fondi lussemburghesi cosiddetti “storici”.

In particolare, in luogo dell’imponibilità nei confronti dell’organismo di investimento dei redditi “maturati”, a decorrere dal 1° luglio 2011 rilevano fiscalmente, nei confronti dei percettori, i proventi derivanti dalla partecipazione a detti organismi e riscossi in sede di distribuzione periodica, ovvero attraverso il riscatto, la cessione o la liquidazione delle quote o azioni.

Al riguardo, il comma 71, dell’articolo 2 del citato decreto, come successivamente modificato, ha disciplinato le modalità di recupero degli eventuali risultati negativi di gestione accumulati dagli OICVM italiani e dai fondi lussemburghesi storici durante la vigenza del precedente regime di imposizione, prevedendo che dal 1° luglio 2011 i risultati negativi di gestione maturati alla data del 30 giugno 2011 dai fondi comuni di investimento e dalle SICAV che residuano dopo la compensazione possono essere utilizzati, in tutto o in parte, dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni degli organismi di cui al richiamato articolo 11-bis, in compensazione dei redditi soggetti alle ritenute operate ai sensi dell’articolo 26-quinquies del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza limiti di importo.

Le società di gestione del risparmio, le SICAV e i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare. Nella circolare 15 luglio 2011, n. 33/E, relativamente al regime transitorio di tassazione dei fondi, è stato chiarito, tra l’altro, che l’utilizzabilità dei risultati negativi a compensazione di quelli positivi maturati negli anni successivi dallo stesso o da altro OICVM impone alle società di gestione di procedere alla loro valorizzazione nei rendiconti degli OICVM, iscrivendo nella voce dell’attivo, relativa agli altri crediti, l’importo del “risparmio d’imposta” ad essi ricollegabile.

L’omessa valorizzazione dei predetti risultati avrebbe avvantaggiato, infatti, i nuovi partecipanti a danno di quelli vecchi, dal momento che i primi avrebbero beneficiato dei risultati negativi di gestione maturati dai secondi, senza sostenere in contropartita alcun onere. Inoltre, le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2011, prevedevano l’indicazione del “risparmio d’imposta” rispettivamente nel quadro RH del Modello Unico/2012 e nel quadro SX del Modello 770/Ordinario 2012. Più precisamente, le istruzioni per la compilazione al Modello 770 Ordinario/2012, prevedevano che il rigo SX44 va compilato dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV di diritto italiano e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici ai fini della indicazione dei dati riepilogativi delle compensazioni effettuate tra i risultati negativi di gestione accumulati dagli organismi di investimento alla data del 30 giugno 2011 e i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento assoggettati a ritenuta di cui all’art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73.

Nella successiva circolare 4 giugno 2013, n. 19/E è stato ribadito tale adempimento precisando, tra l’altro, che le predette compensazioni non devono essere evidenziate nel modello F24, ma nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, ovvero nel Modello 770/Ordinario, senza limiti di importo.

Né la norma istitutiva del “risparmio d’imposta” in argomento, (ossia il comma 71 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010), né le successive norme di modifica della medesima disposizione, ne hanno previsto il riporto nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari a pena di decadenza.

Resta ferma la necessità che tale “risparmio d’imposta”,

debba essere iscritto nella voce dell'attivo, relativa agli altri crediti, dei rendiconti di gestione dei Fondi di ciascun periodo e risultare nel quadro RH del Modello Unico/2012.

D'altronde, il riporto del "risparmio di imposta" nel Modello 770 è funzionale a renderne possibile l'utilizzo in compensazione nei relativi periodi d'imposta. Il mancato riporto nel Modello 770 relativo al periodo d'imposta 2011 e successivi non faccia venir meno il diritto ad utilizzare il "risparmio d'imposta" correttamente indicato, per ciascun fondo, nei righe RH1 e RH2, campo 20, del Modello Unico SC/2012, sempreché risulti anche dai rendiconti periodici.

Tuttavia, al fine di rappresentare correttamente il mancato utilizzo del "risparmio d'imposta" con riferimento agli anni pregressi il contribuente deve comunque presentare le dichiarazioni integrative al Modello 770 con riferimento alle annualità ancora integrabili.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/10/2021, n. 648

## Fisco

E' possibile richiedere il rimborso delle imposte versate

## Bonus prima casa giovani under 36: non si applica contratto preliminare di acquisto

Non è possibile applicare il bonus prima casa giovani under 36 già in sede di stipula del contratto preliminare di acquisto. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 650 dell'1 ottobre 2021, con cui ha specificato che successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, può essere presentata formale istanza di rimborso per il recupero dell'imposta proporzionale versata per acconti e caparra in misura superiore all'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 650 dell'1 ottobre 2021, in tema di applicazione del regime agevolativo recato dall'articolo 64, comma 6 del decreto legge n. 73 del 2021 ad un preliminare di compravendita.

L'articolo 64, comma 6, del DL n. 73 del 2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) dispone che gli atti traslativi a titolo oneroso

della proprietà di "prime case" di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

Il successivo comma 9 prevede che tale disposizione si applichi agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022.

Come chiarito con la Relazione illustrativa al citato decreto, tale agevolazione è stata introdotta al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani, in presenza di un determinato valore dell'ISEE.

In particolare, dunque, la norma esonera i giovani acquirenti di una "prima casa" (in presenza dei relativi requisiti applicativi), che abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui, dal pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale. L'agevolazione, come risulta dal chiaro tenore letterale delle previsioni in commento, si applica agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, di cui alla nota II bis all'articolo 1, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, in breve TUR).

Il contratto preliminare, invece, è l'accordo con il quale le parti si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo, indicandone i contenuti e gli aspetti essenziali. Il contratto produce tra le parti solo effetti obbligatori e non reali, in quanto detto contratto non è idoneo a trasferire la proprietà o a determinare l'obbligo di corrispondere il prezzo pattuito. Atteso, pertanto, il chiaro ed esclusivo riferimento della nuova previsione agevolativa agli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso, non è possibile applicare l'esenzione già in sede di stipula del contratto preliminare di acquisto. La tassazione di quest'ultimo resta, pertanto, invariata, quanto all'applicazione dell'imposta di registro dovuta per l'atto, per gli acconti e per la

caparra.

L'articolo 10 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR prevede l'assoggettamento dei contratti preliminari di ogni specie all'imposta fissa di registro, nella misura di 200 euro.

La nota al citato articolo 10 disciplina poi due specifiche ipotesi negoziali:

- contratto preliminare che contiene una clausola che prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria: in tal caso, in relazione a tali somme è dovuta l'imposta di registro nella misura dello 0,50%, come previsto dall'articolo 6 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR;

- contratto preliminare che contempli il versamento di acconti di prezzo non soggetti ad IVA: in tal caso, trova applicazione l'imposta proporzionale di registro nella misura del 3%, come previsto dall'articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

Così come chiarito con la circolare n. 18/E del 2013, in entrambi i casi descritti, l'imposta di registro corrisposta è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

Nel caso in cui l'imposta proporzionale corrisposta per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta proporzionale versata per la registrazione del contratto preliminare, secondo le regole previste dall'articolo 77 del TUR.

Il rimborso dell'imposta deve essere richiesto, a pena di decadenza dal contribuente, entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. Tenuto conto che il diritto alla restituzione sorge a seguito della registrazione del contratto definitivo, in quanto solo in tale sede può essere scomputata l'imposta pagata in sede di preliminare, il termine triennale decorre dalla data di registrazione del contratto definitivo.

Fermo restando, pertanto, l'assoggettamento all'imposta fissa di registro del contratto preliminare, in presenza delle condizioni di legge, è possibile recuperare l'imposta proporzionale versata relativamente ad acconti e caparra.

Quindi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione, può essere presentata formale istanza di rimborso per il recupero dell'imposta proporzionale versata per acconti e caparra in misura superiore all'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/10/2021,

n. 650

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Indennizzi relativi a titoli atipici di un ente non commerciale: qual è il regime fiscale applicabile

Ai fini della corretta individuazione del regime fiscale applicabile agli indennizzi, quali redditi sostitutivi dei redditi di capitale, corrisposti dagli intermediari non residenti, con riferimento a quelli riferibili ai titoli atipici è possibile scegliere se applicare l'imposizione ordinaria IRES in luogo dell'imposta sostitutiva del 26 per cento. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 649 dell'1 ottobre 2021, con cui ha specificato che detta facoltà, tuttavia, non può essere riconosciuta agli Indennizzi che si qualificano come simili alle obbligazioni, che dovranno essere assoggettati all'imposta sostitutiva del 26 per cento in sede di dichiarazione dei redditi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 649 dell'1 ottobre 2021, riguardante il regime fiscale degli indennizzi relativi a titoli atipici detenuti da un ente non commerciale.

L'articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir considera le **partecipazioni** e gli strumenti finanziari di fonte estera simili alle **azioni italiane**, a condizione che la **remunerazione** degli stessi sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi e che la suddetta remunerazione sia totalmente indeducibile in sede di determinazione del reddito nello Stato estero della società emittente.

Ai sensi del n. 2 della lettera c) del citato comma 2, invece, si considerano simili alle **obbligazioni** i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Sulla base di tale definizione, quindi, per essere considerati simili alle obbligazioni è necessario che i titoli contengano l'obbligazione incondizionata di restituire

alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di **proventi periodici** e non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione, diretta o indiretta, alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Sono, invece, qualificati "titoli atipici", soggetti al trattamento fiscale previsto dall'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, i titoli che non presentino né i requisiti per essere considerati simili alle **azioni**, in quanto la relativa remunerazione non è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente, di società dello stesso gruppo o di un affare, né i requisiti per essere considerati simili alle obbligazioni perché, ad esempio, non garantiscono la restituzione del capitale ovvero, pur garantendola, assicurano anche una partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società emittente o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi.

Quanto ai titoli atipici di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 512 del 1983 sui proventi dei titoli atipici percepiti dagli enti non commerciali è prevista l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento. In particolare, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto legge n. 512 del 1983, per i titoli ed i certificati emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati.

I redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti e percepiti direttamente all'estero senza l'intervento di un sostituto d'imposta sono soggetti, a cura del contribuente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, ad imposizione sostitutiva nella stessa misura delle ritenute a titolo d'imposta applicate in Italia su redditi della stessa natura, sempreché si tratti di proventi non assunti nell'esercizio d'impresa.

Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed, in tal caso, compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

Per quanto riguarda la tassazione degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, sui quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996, come chiarito nel par. 2.2 della circolare 5 marzo 2015, n. 9/E, gli enti non commerciali non possono comunque usufruire dell'imposizione ordinaria in relazione agli interessi, ai premi e agli altri frutti derivanti da

obbligazioni e titoli simili esteri; pertanto per tali redditi l'Ente, in sede di dichiarazione dei redditi, è tenuto obbligatoriamente ad autoliquidare l'imposta sostitutiva.

Ai fini della corretta individuazione del regime fiscale applicabile agli indennizzi, quali redditi sostitutivi dei redditi di capitale, corrisposti dagli intermediari non residenti, con riferimento a quelli riferibili ai titoli atipici è possibile scegliere se applicare l'imposizione ordinaria IRES in luogo dell'imposta sostitutiva del 26 per cento.

Detta facoltà, tuttavia, non può essere riconosciuta agli Indennizzi che si qualificano come simili alle obbligazioni, che dovranno essere assoggettati all'imposta sostitutiva del 26 per cento in sede di dichiarazione dei redditi.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/10/2021, n. 649

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Cessione della casa coniugale per separazione: cosa fare per non decadere dalle agevolazioni prima casa

In caso di cessione della casa coniugale, intervenuta dopo la notifica ai coniugi della data di comparizione davanti al giudice (ma prima della conclusione del procedimento giudiziale instaurato), al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione prima casa è necessario, che venga emanato dal Tribunale il decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale e che tale atto, omologato dal Tribunale e notificato al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, preveda che l'accordo patrimoniale (relativo alla vendita della casa coniugale) sia elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 651 dell'1 ottobre 2021.

Con la risposta a interpello n. 651 dell'1 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di agevolazioni 'prima casa'.

In relazione alla decadenza dalle agevolazioni 'prima casa', la Nota II -bis all'articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) dispone, al comma 4, che in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o



gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

In linea generale, pertanto, qualora si trasferisca l'immobile acquistato con le agevolazioni 'prima casa' e non si proceda al riacquisto entro l'anno di un nuovo immobile da destinare ad abitazione principale, si verifica la decadenza dall'agevolazione fruita.

Con riferimento alle disposizioni agevolative previste per i casi di divorzio o di separazione, l'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 'Nuove norme sulla disciplina di casi di scioglimento del matrimonio' prevede un regime di esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Le agevolazioni di cui alla citata legge n. 74 del 1987 sono applicabili anche nell'ambito dei procedimenti di separazione, come sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 10 maggio 1999, n. 154.

Al riguardo, si rammenta che la Corte di Cassazione, con ordinanza del 21 settembre 2017, n. 22023, ha affermato che con l'esenzione in parola il legislatore ha inteso favorire gli "atti e convenzioni che i coniugi, nel momento della crisi matrimoniale, pongono in essere nell'intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione o divorzio, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni immobili all'uno o all'altro coniuge. Ciò, al fine di favorire e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sui coniugi.

Con particolare riferimento alla decadenza dalle agevolazioni 'prima casa' fruita per l'acquisto dell'abitazione, poi trasferita nel quinquennio per effetto di un accordo di separazione, con la risoluzione del 9 settembre 2019, n. 80/E, è stato affermato che la cessione, a terzi, di un immobile oggetto di agevolazione 'prima casa', in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, non comporta la decadenza dal relativo beneficio.

In sostanza, il trasferimento della proprietà dell'immobile agevolato, prima di cinque anni dall'acquisto, deve essere riconducibile ad un accordo, omologato dal giudice, che regola i rapporti patrimoniali a seguito della separazione o del divorzio, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale.

Quindi la cessione della casa coniugale, intervenuta dopo la notifica ai coniugi della data di comparizione davanti al giudice (ma prima della conclusione del procedimento giudiziale instaurato) è comunque avvenuta in vista dell'accordo di separazione da sottoporre al vaglio del giudice e ad esso connessa al fine della risoluzione della crisi coniugale.

Al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione prima casa è necessario, che venga emanato dal Tribunale il decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale e che tale atto, omologato dal Tribunale e notificato al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, preveda che l'accordo patrimoniale (relativo alla vendita della casa coniugale) sia elemento funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, interpello 01/10/2021, n. 651

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Certificazione dei corrispettivi per macchine non qualificabili come vending machine

In tema vending machine, alla macchina collocata in un luogo aperto al pubblico, che eroga prestazioni di servizi sarà comunque applicabile l'articolo 22, comma 1, n. 4), del decreto IVA e, quindi, l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 14 dell'1 ottobre 2021. Al momento del pagamento del servizio il prestatore dovrà certificare il corrispettivo mediante fattura o in assenza di fattura, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati, rilasciando al cliente il relativo documento commerciale.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 14 dell'1 ottobre 2021 riguardante il distributore automatico e la certificazione dei corrispettivi delle macchine non qualificabili come tali.

Il distributore automatico ("vending machine") è



inteso come qualsiasi apparecchio che eroga beni e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

- uno o più sistemi di pagamento;
- un sistema elettronico (c.d. "sistema master") costituito da una o più schede dotate di processore, capace di memorizzare ed elaborare dati al fine di erogare il bene o servizio selezionato;
- un erogatore di beni e servizi, ossia l'insieme dei meccanismi che consentono l'erogazione del bene o servizio selezionato;
- una "porta di comunicazione" capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate.

Per i distributori automatici privi della "porta di comunicazione" è previsto che l'acquisizione dei dati del Sistema master descritti nell'allegato "Tipi Dati per i Corrispettivi" avviene manualmente.

Mentre la trasmissione telematica dei dati avviene al momento della rilevazione manuale dei dati di vendita dalla vending machine, in prossimità della stessa e utilizzando un "dispositivo mobile" censito dal sistema dell'Agenzia delle entrate, così come definito dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. L'assenza di uno di tali componenti impedisce di qualificare qualsiasi dispositivo come vending machine. Alla macchina collocata in un luogo aperto al pubblico, che eroga prestazioni di servizi sarà comunque applicabile l'articolo 22, comma 1, n. 4), del decreto IVA e, quindi, l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri in base all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015 e al decreto ministeriale 7 dicembre 2016 che, dando applicazione al medesimo articolo 2 ha individuato le tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni.

Ciò sempre che non ricorra una delle cause di esclusione individuate nel decreto ministeriale 10 maggio 2019 e nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 cui lo stesso rimanda.

Al momento del pagamento del servizio il prestatore dovrà certificare il corrispettivo:

- mediante fattura (elettronica, laddove non ricorrano cause di esclusione), emessa a richiesta del consumatore, ovvero obbligatoriamente qualora si tratti di un soggetto passivo d'imposta che agisce nell'esercizio dell'attività svolta;
- in assenza di fattura, tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati, rilasciando al cliente il relativo documento commerciale.

Sul punto va sottolineato che l'emissione di tale

documento in modalità analogica od elettronica secondo gli accordi raggiunti con il committente è obbligatoria:

- i soggetti tenuti alla certificazione dei corrispettivi e che non sono esonerati dalla medesima per effetto di disposizioni di legge, regolamentari o di decreti ministeriali, documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia emessa la fattura o la fattura semplificata. Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica garantendone l'autenticità e l'integrità.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, principio 01/10/2021, n. 14

#### Fisco

CAMERA, SENATO, CORTE COSTITUZIONALE, PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

## Compensi soggetti a ritenuta alla fonte: dati entro il 31 ottobre 2021

Per l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2021 ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, n. 1432437 del 23 dicembre 2019 e n. 329676 del 16 ottobre 2020. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 249936 dell'1 ottobre 2021, con cui ha ricordato inoltre quali sono le tipologie di spese previste. Inoltre sono state confermate le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020.

Con quattro distinti provvedimenti dell'1 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità di trasmissione degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti nel periodo di imposta 2020 dalle Amministrazioni di Senato, Camera dei Deputati e Corte costituzionale e dalla Presidenza della Repubblica.

In particolare, le Amministrazioni provvedono a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi ai versamenti, ai crediti e alle compensazioni effettuati sulle somme e valori assoggettati a ritenuta d'acconto nonché gli altri dati previsti dalla normativa vigente entro il 31 ottobre 2021, utilizzando le specifiche tecniche per la trasmissione

telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2021.

A seguito di richiesta delle Amministrazioni, potranno essere concordati tra le Amministrazioni e l'Agenzia delle Entrate termini e modalità di trasmissione diversi da quelli sopra richiamati.

Secondo la normativa i dati fiscali e contributivi dei percipienti sono trasmessi in via telematica tramite la Certificazione Unica entro la data del 16 marzo 2022.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 01/10/2021, n. 249926

Agenzia delle Entrate, provvedimento 01/10/2021, n. 249946

Agenzia delle Entrate, provvedimento 01/10/2021, n. 249956

Agenzia delle Entrate, provvedimento 01/10/2021, n. 249965

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Beni anti Covid: iva agevolata anche per la cessione del videobroncoscopio

La cessione del videobroncoscopio ricompreso tra strumenti ed apparecchi di ottica può beneficiare dell'agevolazione IVA di cui all'art. 124 del D.L. 34/2020, come regime di esenzione fino al 31/12/2020 e applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 645 dell'1 ottobre 2021 con cui ha ricordato che il regime agevolato è stato previsto per i beni necessari per contrastare il diffondersi del COVID-19 e delle pandemie in genere.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 645 dell'1 ottobre 2021 riguardante l'aliquota IVA dei beni necessari per il contenimento dell'emergenza COVID 19.

L'articolo 124 del Decreto Rilancio ha introdotto una disciplina **IVA agevolata** in relazione alla cessioni di determinati beni, ivi elencati, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le cessioni dei beni indicati sono **esenti da IVA**, senza pregiudizio del diritto alla detrazione in capo al cedente degli stessi, se effettuate entro il 31 dicembre 2020, mentre se effettuate a partire dal 1° gennaio 2021, sono

assoggettate all'aliquota **IVA del 5 per cento**.

Nella circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E, è stato precisato al riguardo che si tratta, in particolare, di alcuni dei beni contenuti **nell'elenco indicativo** e non esaustivo, allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491 del 3 aprile 2020 che, a decorrere dal 30 gennaio 2020 e sino al 31 luglio 2020, autorizza gli Stati Membri ad accordare al ricorrere di determinati presupposti e condizioni l'importazione di questi beni in esenzione da dazi e da IVA.

Tali beni sono stati ovviamente ritenuti, prima dalla Commissione UE e poi dal legislatore italiano, come necessari per contrastare il **diffondersi del COVID-19** e delle pandemie in genere, della cura delle persone affette da questi virus e della protezione della collettività, ivi incluso il personale sanitario.

A differenza di quello allegato alla decisione della Commissione UE 2020/491 prima citata, in considerazione della formulazione della norma e dell'eccezionalità della stessa, l'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 124 ha **natura tassativa** e non esemplificativa. Parimenti, risulta molto ampio l'ambito soggettivo del **regime agevolativo** in parola, che si rende applicabile a qualsiasi cedente e acquirente, nonché stadio di commercializzazione. Nella norma, infatti, non è rinvenibile nessun ostacolo a che una volta importati, i beni ivi elencati possano essere oggetto di diverse cessioni interne prima di giungere al consumatore finale, usufruendo tutte, importazione compresa, del trattamento IVA di favore

La legge 30 dicembre 2020, n.178 ( **legge di Bilancio 2021**), con l'articolo 1, comma 452, ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina IVA, stabilendo che in deroga all'articolo 124, comma 1, del DL n. 34 del 2020, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.

Tale disposizione, insieme a quella di cui al successivo comma 453 relativa ai vaccini, costituisce norma di recepimento della Direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020, la quale, in risposta alla pandemia, ha apportato modifiche alla Direttiva 2006/112/CE, consentendo agli Stati membri

di stabilire, fino al 31 dicembre 2022, l'**esenzione dall'imposta** sul valore aggiunto con diritto alla detrazione per le forniture dei vaccini per il COVID-19 e per le forniture della strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19, nonché per le prestazioni di servizi strettamente connesse.

Con specifico riguardo alla "strumentazione per **diagnostica per COVID-19**", la disposizione unionale precisa che possono beneficiare dell'esenzione IVA solo i dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 conformi ai requisiti applicabili di cui alla Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile.

Con la previsione dell'articolo 3-ter, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, introdotto in sede di conversione dalla legge 26 febbraio 2021, n.21, il legislatore italiano ha provveduto a rettificare il disallineamento rispetto alla normativa unionale.

Come stabilito, la direttiva 98/79/CE sarà abrogata a decorrere dal 26 maggio 2022 e come precisato nella circolare ADM n. 9 del 3 marzo 2021, si realizzerà, in tal modo, una perfetta continuità tra le due discipline in modo da garantire l'applicazione dell'esenzione con diritto a detrazione fino al 31 dicembre 2022, ai dispositivi diagnostici dalle stesse individuati, come previsto dalla Direttiva (UE) 2020/2020.

Ne consegue che la cessione di "**Videobroncoscopio**" ricompreso tra strumenti ed apparecchi di ottica può beneficiare dell'agevolazione IVA di cui all'art. 124 del D.L. 34/2020, come regime di esenzione fino al 31/12/2020 e applicazione dell'aliquota IVA nella misura del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/10/2021, n. 645](#)

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

**Imposta sostitutiva per interessi dei buoni postali: non applicazione solo se i cointestatari sono non residenti in un Paese white**

## list

Per poter beneficiare della non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti dei buoni postali è necessario che tutti i cointestatari dei buoni siano soggetti non residenti in un Paese white list per tutto il periodo in cui risultino essere stati intestatari degli stessi e che questi ultimi siano stati depositati. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 647 dell'1 ottobre 2021 con cui ha specificato quale l'inquadramento fiscale dei buoni fruttiferi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 647 dell'1 agosto 2021, riguardante il trattamento fiscale degli interessi dei buoni postali fruttiferi cointestati percepiti da un soggetto non residente.

Ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi nei confronti dei soggetti non residenti, l'articolo 23, comma 1, lettera b), del Tuir, stabilisce che si considerano prodotti in Italia i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali.

Gli interessi e altri proventi derivanti dai buoni postali fruttiferi (collocati da Poste Italiane S.p.A. per conto dell'emittente Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 12,50 per cento ai sensi del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

In generale, l'articolo 6, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 239 del 1996 prevede un regime di esenzione dall'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi derivanti, tra gli altri, dai buoni postali fruttiferi, qualora percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ossia in Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modifiche ed integrazioni (white list).

Al riguardo, si rileva che l'Irlanda fa parte degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui alla suddetta white list. Per poter beneficiare del regime fiscale di esenzione, i soggetti non residenti devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso un intermediario residente in Italia (o una stabile organizzazione in Italia di un intermediario non residente) abilitato.

In tal senso depone, infatti, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 239 del 1996, recante la procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti.

Con specifico riferimento ai buoni fruttiferi postali, l'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto

legislativo n. 239 del 1996 prevede che per i buoni postali di risparmio l'imposta sostitutiva è applicata dall'Ente poste italiane, ora Poste Italiane S.p.A., conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni su proposta del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell'art. 7.

Con il decreto interministeriale 23 dicembre 1998, n. 511, è stato adottato il «Regolamento recante modalità applicative dell'imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sui proventi dei buoni postali di risparmio».

In particolare, per quanto riguarda il regime di esenzione, il comma 3 dell'articolo 1 del citato Regolamento dispone che il regime di esenzione si applica solo nel caso in cui sia accertata la continuità del diritto fino dall'emissione del titolo ed il successivo comma 4 che al buono postale fruttifero non si applica un doppio regime fiscale.

Qualora nel periodo di possesso del titolo mutano le condizioni in base alle quali è riconosciuto il diritto all'esenzione, tale diritto si esercita solo nel caso in cui l'attestazione di cui all'articolo 4 è acquisita dalla Poste italiane S.p.a. antecedentemente al verificarsi del mutamento.

Attesa la peculiarità del regime impositivo previsto dal d.lgs. n. 239 del 1996, come chiarito dalla circolare 23 dicembre 1996, n. 306/E, se i titoli sono cointestati a soggetti nei cui confronti si applicano regimi fiscali differenti, ad esempio, si tratti di un "nettista" (intendendosi per tale il soggetto che percepisce i proventi dei titoli in questione al netto del tributo per effetto dell'imposta sostitutiva) e di un soggetto non residente nei cui confronti sussistono le condizioni per fruire del regime di esenzione, non può applicarsi l'esclusione dall'imposta sostitutiva.

Pertanto, gli intermediari autorizzati ovvero, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 239 del 1996, i soggetti che hanno emesso i titoli in parola sono tenuti ad applicare l'imposta sostitutiva sull'intero ammontare dei proventi derivanti dai titoli cointestati.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto interministeriale n. 511 del 1998 e conformemente all'attuale disposizione di carattere generale di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 239 del 1996 (recante la procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti), al fine di applicare il regime di esenzione, Poste Italiane S.p.A.

acquisisce un'autocertificazione sottoscritta dall'effettivo beneficiario degli interessi (o da un suo rappresentante legale) redatta secondo lo schema approvato con decreto ministeriale del 12 dicembre 2001, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 6 del d.lgs. n. 239 del 1996.

Tale autocertificazione può essere acquisita anche all'atto del pagamento, sempreché dalla stessa risulti specificamente che le condizioni richieste dal citato articolo 6 non siano variate durante tutto il periodo in cui il beneficiario degli interessi sia stato intestatario dei buoni postali fruttiferi.

Infine, l'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale prevede che per l'applicazione del regime di esenzione i titoli sono depositati presso Poste Italiane S.p.A.

In definitiva, per poter beneficiare della non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti dei buoni postali è necessario che tutti i cointestatori dei buoni siano soggetti non residenti in un Paese white list per tutto il periodo in cui risultino essere stati intestatari degli stessi e che questi ultimi siano stati depositati.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/10/2021, n. 647

#### Fisco

Dall'UE

## Autorizzazione all'esportazione dei vaccini: prolungata l'efficacia temporale al 31 dicembre 2021

In tema di autorizzazione all'esportazione dei vaccini contro il covid-19, con Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/1728 del 29 settembre 2021, pubblicato in G.U. dell'Unione Europea L 345 del 30 settembre 2021, è stata prolungata l'efficacia temporale del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2021/442 e del Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/521 fino al 31 dicembre 2021. La campagna di vaccinazione è tuttavia ancora in corso e permangono incertezze, in particolare con l'emergere di nuove varianti del virus COVID-19. Resta pertanto la necessità di trasparenza per quanto riguarda le consegne all'esportazione e le forniture dell'Unione.



Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 settembre 2021 è stato pubblicato il regolamento di Esecuzione della Commissione del n. 2021/1728 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 che stabilisce disposizioni specifiche relative al meccanismo che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di **un'autorizzazione di esportazione**. Il 30 gennaio 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/111 che subordina l'esportazione di vaccini contro la COVID-19 e di sostanze attive, comprese le banche di cellule madri e le banche di cellule di riproduzione utilizzate per fabbricare tali vaccini, alla presentazione di **un'autorizzazione di esportazione**.

Al termine del periodo di sei settimane successivo alla data di entrata in vigore di tali misure, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/442 che, fino al 30 giugno 2021, subordina l'esportazione degli stessi prodotti alla presentazione di **un'autorizzazione di esportazione** a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/479.

Il 24 marzo 2021 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/521 a norma del quale, come ulteriore condizione di cui tenere conto nel valutare il rilascio di un'autorizzazione di esportazione, occorre verificare se l'autorizzazione non costituisca una minaccia per la **sicurezza degli approvvigionamenti** all'interno dell'Unione delle merci contemplate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/442. Il medesimo regolamento di esecuzione ha anche temporaneamente sospeso l'esenzione di alcuni paesi di destinazione dall'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/442.

La campagna di vaccinazione è tuttavia ancora in corso e permangono incertezze, in particolare con l'emergere di nuove varianti del virus COVID-19. Resta pertanto la necessità di trasparenza per quanto riguarda le consegne all'esportazione e le forniture dell'Unione.

Di conseguenza è stata prevista prolungata fino al 31 dicembre 2021 l'efficacia temporale delle misure di cui ai Regolamenti di Esecuzione (UE) n.2021/734, n.2021/442 e n.2021/521.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Regolamento di Esecuzione della Commissione 29/09/2021, 2021/1729 (Gazzetta Ufficiale UE 30/09/2021, L345/34)

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Precompilata: l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie

Per l'utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2021 ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, n. 1432437 del 23 dicembre 2019 e n. 329676 del 16 ottobre 2020. Lo ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 249936 dell'1 ottobre 2021, con cui ha ricordato inoltre quali sono le tipologie di spese previste. Inoltre sono state confermate le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 249936 in data 1 ottobre 2021 riguardante le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021.

L'articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 175 del 2014 dispone che l'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

L'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto. Il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati.

Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria. In



attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 115304 del 6 maggio 2019 sono state stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dall'anno d'imposta 2019.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 è stata prevista la trasmissione telematica da parte degli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché da parte degli esercenti la professione di biologo iscritti all'albo istituito, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019.

Da ultimo, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 è stata prevista la trasmissione telematica da parte degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021.

Con il nuovo provvedimento, pertanto, l'Amministrazione finanziaria ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall'anno d'imposta 2021, recependo le novità introdotte dal citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 e confermando la medesima disciplina prevista dal richiamato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, così come integrato dal provvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019, con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all'opposizione dell'assistito a rendere disponibili gli stessi dati all'Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi 5 e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.

Le tipologie di spesa sono:

- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruiti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

- servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
- farmaci per uso veterinario;

-prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

-prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016;

-prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;

-prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;

-prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;

-spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

-altre spese sanitarie.

Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 01/10/2021, n. 249936

### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Reverse charge per cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop solo nella fase distributiva

In tema di cessione di console da gioco, tablet PC e laptop, l'obbligo del meccanismo dell'inversione contabile trova applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 643

dell'1 ottobre 2021, con cui ha specificato che per le cessioni dei beni in argomento che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del cedente.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 643 dell'1 agosto 2021 riguardante l'applicazione del meccanismo di reverse charge alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato.

Il D.lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, adottato in attuazione delle Direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio del 22 luglio 2013, ha modificato l'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lett. a), del citato D.lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, ha modificato la rubrica dell'art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che ora fa riferimento al "debitore d'imposta".

Le lettere da a) a d) del citato articolo 1 hanno modificato il contenuto dell'articolo 17, sesto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, che individua le operazioni soggette al meccanismo dell'inversione contabile, c.d. "reverse charge".

Nel dettaglio, il D.lgs. 11 febbraio 2016, n. 24, ha sostituito la lett. c) che adesso fa riferimento alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. La nuova disposizione ha avuto una portata innovativa nella parte in cui ha esteso, a decorrere dal 2 maggio 2016, il "reverse charge" alle cessioni di console di gioco, tablet PC e laptop.

L'articolo 17, sesto comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, dispone l'applicazione del "reverse charge" in relazione alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Esaminando il profilo soggettivo, si rileva, come puntualizzato anche dalla Circolare del 25 maggio 2016 n. 21/E che l'obbligo del meccanismo dell'inversione contabile trovi applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Per le cessioni dei beni in argomento che si verificano in tutte le fasi di commercializzazione precedenti la vendita al dettaglio, il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, è obbligato all'assolvimento dell'imposta, in luogo del

cedente.

In sintesi, i cedenti (non venditori al dettaglio) dei beni in argomento sono tenuti ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione del reverse charge (art. 17, sesto comma, lett. c) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633; il cessionario (soggetto passivo d'imposta), a sua volta, dovrà integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e annotarla nei registri contabili.

Agli acquisti e alle rivendite degli altri beni ossia, i monitor, gli adattatori e i cavi di rete è applicabile il regime ordinario di fatturazione e non il reverse charge.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 01/10/2021, n. 643](#)

## Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Vincenzo Ferrante

## PNRR: il rilancio economico (e delle imprese) parte dal Family Act

di Vincenzo Ferrante - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Una delle priorità del Governo, funzionale all'attuazione del PNRR, è la ridefinizione degli aiuti alle famiglie attraverso il Family Act. Tra gli obiettivi perseguiti il sostegno alla genitorialità anche attraverso azioni in grado di favorire la "conciliazione" della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile, nonché il contrasto alla denatalità. Il ruolo della famiglia potrebbe, in questo modo, tornare ad essere centrale per tutta la collettività, ivi comprese le imprese. E da qui si dovrebbe ripartire per il rilancio del settore produttivo e per la ridefinizione delle sorti del reddito di cittadinanza, di cui tanto si discute. Una sfida cruciale per la ripresa economica del Paese.

Fra le iniziative che il Governo in carica sta adottando per l'attuazione del **Recovery Plan (PNRR)** e, quindi, per il migliore impiego dei fondi che l'Unione Europea mette a disposizione dello Stato italiano, in parte a titolo di prestito e in parte come contributo al rilancio del settore produttivo e per il rinnovamento dell'amministrazione pubblica, vi è certamente la ridefinizione degli aiuti alle famiglie, attraverso un Family Act.

Il punto di partenza è una **legge delega** (n. 46 del 1° aprile 2021, in Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021), approvata sulla base di una proposta che risale al giugno 2020, diretta a sostenere la genitorialità, a contrastare la denatalità e a favorire la "conciliazione" della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile. Si è in attesa, pertanto, dei decreti legislativi di attuazione, che dovranno completare entro il marzo del prossimo anno quanto già è stato anticipato da un **provvedimento "ponte"** (D.L. n. 79/2021 convertito con modificazioni dalla **legge n. 112/2021**) diretto in certo modo a prolungare l'efficacia dei ristori concessi durante il periodo della pandemia, integrando così le retribuzioni di lavoratori e pensionati, secondo una tipologia di intervento corrispondente ai tradizionali (e modestissimi) "assegni di famiglia".

**Leggi anche Assegno unico universale. Il primo passo verso una retribuzione equa?**

Se si dovesse fare un elenco degli interlocutori delle istituzioni, la famiglia finirebbe sicuramente agli ultimi posti, dopo le **imprese**, i sindacati, l'INPS, l'Agenzia per le entrate i centri per l'impiego, il sistema scolastico e formativo, le regioni e così via. Eppure, la famiglia rappresenta spesso un centro di trasmissione della professionalità, un luogo di assistenza e di cura, un ammortizzatore sociale, un canale utile per la ricerca di occupazione. Insomma, molte delle funzioni che gli apparati pubblici non riescono a svolgere

adeguatamente negli ambiti del lavoro, dell'educazione, dell'assistenza, trovano nella famiglia un valido sostituto.

Tuttavia, malgrado il ruolo che la famiglia riveste nell'organizzazione sociale e l'apporto che essa arreca al sistema pubblico di **welfare state**, i trasferimenti finanziari si dirigono verso altri obiettivi e non privilegiano la famiglia in quanto tale. Abbiamo così interventi a favore dei soggetti non più autosufficienti, dei malati, degli invalidi, degli anziani, dei poveri, ma manca completamente una politica organica di sostegno alle famiglie. Anzi, se si considera che non esiste in Italia, un genuino sistema di tassazione del reddito fondato su una imposta progressiva (poiché molti redditi godono di un regime separato), è evidente come la famiglia finisce per ricevere un trattamento poco coerente con l'effettiva **capacità contributiva** dei suoi componenti, ove si tenga conto della porzione di reddito che viene assorbito dalla cura e dall'educazione dei figli o di un coniuge disoccupato.

E seppure, guardando alla continua riduzione del numero dei matrimoni (di qualunque tipo) celebrati ogni anno in Italia e al contrarsi della loro durata media, si sarebbe portati a pensare che la famiglia sia una istituzione sociale in declino, il confronto internazionale rivela invece che la promessa della vita a due (per quanto oramai spogliata di ogni aspettativa di indissolubilità) resta un modello ancora praticato da miliardi di individui, a ragione, si deve pensare, dei legami di solidarietà che essa è capace di creare fra le persone. In questo senso, si deve ritenere che, a fronte della crisi dei partiti, dei sindacati e degli altri enti intermedi, il **ruolo della famiglia** potrebbe tornare ad essere centrale, come produttore di "beni comuni" non solo per i propri membri, ma per tutta la collettività: si pensi all'esigenza di assicurare l'equilibrio contabile del bilancio dello Stato e dell'INPS, ovvero alla necessità di

poter contare su un sufficiente numero di medici o di personale sanitario, o alla custodia del risparmio e alla creazione di ricchezza.

Del resto, una volta che si sia introdotto una **forma di sostegno universale** in caso di povertà, anche la spesa sociale sembra necessitare di una qualche forma di riordino, al fine di evitare che si possa beneficiare contemporaneamente di più sostegni economici. Qui il dibattito sul “**reddito di cittadinanza**”, una volta che il Governo ne ha confermato la proroga a tempo indeterminato, sembra innestarsi sull’esigenza che il beneficio sia reso più selettivo, sia nell’individuazione delle situazioni di effettivo bisogno personale e familiare,

sia nella capacità di accompagnare misure economiche di sostegno, tendenzialmente temporanee, con politiche e strumenti di effettiva “attivazione”, come in altri Stati si fa (seppure sempre con grandi difficoltà), grazie a sistemi di collocamento e di politiche attive del lavoro assai più efficienti e professionalizzati dei nostri centri per l’impiego.

Una sfida, insomma, che, seppure appaia più defilata, rispetto a quelle che occupano la scena del dibattito politico-economico, sembra rivolgersi al **cuore delle istituzioni sociali** per sancire un rinnovamento delle politiche pubbliche.

## Lavoro e Previdenza

Redditi 2020

## Modello 770: come compilare il Quadro ST per i versamenti sospesi per Covid

di Alfredo Casotti - Consulente del lavoro in Viareggio, di Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro in Alessandria

Nel quadro ST del modello 770 il sostituto d'imposta deve indicare le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive applicate e dare conto dei relativi versamenti effettuati. Quest'anno, a seguito del susseguirsi di norme emergenziali da Covid-19, è richiesta l'indicazione dei motivi legali che hanno consentito il ritardo o la sospensione dei suddetti obblighi. A tal fine, in ogni rigo del modello, sono stati inseriti i nuovi campi 15 e 16 che devono essere compilati nel caso in cui i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle usuali scadenze previste dalla legge. Ecco le indicazioni operative per la compilazione del modello.

Come ogni anno il **quadro ST** del **modello 770** rappresenta l'assolvimento da parte del **sostituto d'imposta** degli obblighi di versamento delle ritenute operate. Quest'anno, a seguito del susseguirsi di **norme emergenziali da Covid-19** che hanno profondamente inciso nei comportamenti dei contribuenti, è richiesta l'indicazione dei **motivi legali** che hanno consentito il ritardo o la sospensione dei suddetti obblighi. A tal fine, in ogni rigo del modello, sono stati inseriti i nuovi **campi 15 e 16** che devono essere compilati nel caso in cui i sostituti di imposta, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020, alle usuali scadenze previste dalla legge, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

**Leggi anche** Modello 770: quali sono le novità per il 2021?

### Compilazione del campo 15 del quadro ST

Nel campo 15 deve essere indicato uno dei codici (da 1 a 12) introdotti al fine di evidenziare il ricorso ad una delle cause di sospensione introdotte dai diversi provvedimenti COVID-19. La codifica può interessare sia la prima sia la seconda sezione del modello, a seconda della natura della ritenuta. Si ricorda infatti che la prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale mentre la seconda sezione è utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'IRPEF, comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

La codifica in esame è utilizzata anche nel **quadro SV** relativo alle addizionali comunali.

Se nel campo 15 è indicato un codice, nel rigo devono essere compilati esclusivamente i **campi 1, 2, 11, 13 e 16** ed eventualmente, in caso di versamenti parziali effettuati nell'anno, il **campo 7**. Le istruzioni avvertono che per la loro compilazione non valgono le regole di aggregazione previste per l'esposizione dei dati nella prima e seconda sezione del presente quadro.

Nel punto 16 si indica l'**importo sospeso**.

### Attenzione

I sostituti che nel corso del periodo di imposta hanno usufruito delle agevolazioni nei versamenti in base alle diverse disposizioni devono compilare più righe per indicare ogni singolo codice.

### Esempio delle istruzioni per la compilazione del modello

Si riporta l'esempio fornito nelle istruzioni per la compilazione del modello:

- nel **campo 15** è stato indicato il codice "3";
- il sostituto ha effettuato tre versamenti parziali di 100 euro ciascuno a fronte di un importo di ritenute operate per il mese di marzo 2020 pari a 1.000.

Quadro ST, prima sezione:

- punto 1, 03/2020,
- punto 2, 1.000,
- punto 7, 300,
- punto 11, 1001,
- punto 15, 3,
- punto 16, 700.

### Tabella Codici

Codice - descrizione	Termini oggetto di sospensione
----------------------	--------------------------------



<p><b>1</b> - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall'allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 1 commi 1 e 2 del DM 24/2/2020 e dall'art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 62, comma 5, del DL n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. b) del DL n. 34/2020 e dall'art. 97 del DL n. 104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE).</p>	<p>Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020: relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'adizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p>
<p><b>2</b> - Se il sostituto di imposta, avente la sede legale e/o operativa nelle zone rosse individuate dall'allegato 1 al DPCM del 23/02/2020 e dall'allegato 1 al DPCM del 1/3/2020, non ha operato le ritenute entro la data di conguaglio 2020, relative al periodo di sospensione dal 21.02.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 1 comma 3 del DM 24/2/2020, dall'art. 61 comma 3 e dall'art. 62, comma 4, del DL n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 4, e dall'art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n.1) del D.L. n. 34/2020, e dall'art. 97 del D.L. n. 104/2020. Indicare in colonna 2 la somma inerente alle ritenute che non sono state operate. (SOLO PRIMA SEZIONE).</p>	<p>Per gli aventi la sede legale o la sede operativa in determinati territori (comuni della Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Teranova dei Passerini, della Regione Veneto: Vo') sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.</p> <p>Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p>
<p><b>3</b> - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall'art. 61, commi 2 e 3 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le imprese del settore turistico - alberghiero) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.04.2020, come previsto dall'art. 61, comma 1 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 4, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE).</p>	<p>Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020 per i sostituti d'imposta appartenenti a determinati settori.</p> <p>I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p> <p>Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020.</p>

<p><b>4</b> - Se il sostituto di imposta, appartenente ai settori individuati dall'art. 61, comma 2 del D.L. n. 18/2020 (tra cui le federazioni sportive nazionali) su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 02.03.2020 al 30.06.2020, come previsto dall'art. 61, comma 5 (primo periodo) del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 61, comma 5 (secondo periodo), D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. a) n.1) e 2) del D.L. n. 34/2020 e dell'art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA SEZIONE).</p>	<p>Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra il 2.3.20 ed il 30.6.20 per i sostituti d'imposta appartenenti a determinati settori. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020.</p>
<p><b>5</b> - Se il sostituto di imposta (con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell'anno di imposta 2019) su tutto il territorio nazionale ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 08.03.2020 al 31.03.2020, come previsto dall'art. 62, comma 2, del D.L. n. 18/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 62, comma 5, del D.L. n. 18/2020, dall'art. 127, comma 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020 e dall'art. 97 D.L. n.104/2020 (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).</p>	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi e compensi fino a 2 milioni di euro nell'anno di imposta 2019 sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; relativi all'imposta sul valore aggiunto; relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p>
<p><b>6</b> - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.04.2020 al 31.05.2020 come previsto dall'art. 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.L. n. 23/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 18, comma 7 del D.L. n. 23/2020, dall'art. 126, comma 1, D.L. n. 34/2020 e dall'art. 97 del D.L. n.104/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).</p>	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 e del 50% nel mese di marzo e aprile 2020 rispetto allo stesso mese nell'anno di imposta 2019; e per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e per i soggetti che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019 sono sospesi per i mesi di aprile e di maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi: alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; all'imposta sul valore aggiunto; i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.</p>

<p><b>7</b> - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.11.2020 al 30.11.2020 come disposto dall'art. 7 del DL n. 149/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 13-ter del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).</p>	<p>Sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta; ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>
<p><b>8</b> - Se il sostituto di imposta, residente su tutto il territorio nazionale, ha operato trattenute e ritenute relative al periodo di sospensione dal 01.12.2020 al 31.12.2020 come previsto dall'art. 2 del D.L. n. 157/2020. Per le quali è stata disposta la riscossione (in un'unica soluzione ovvero rateale) dall'art. 13-quater del DL 137/2020. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).</p>	<p>Sono sospesi i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>
<p><b>9</b> - Se il sostituto di imposta, appartenente al settore florovivaistico su tutto il territorio nazionale, ha operato le ritenute relative al periodo di sospensione dal 30.04.2020 al 15.07.2020, come previsto dall'art. 78, c. 2-quinquiesdecies del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata disposta la riscossione in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 ovvero rateale fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di 07.2020. (SOLO PRIMA SEZIONE).</p>	<p>Per le imprese del settore florovivaistico sono sospesi dal 30.04 fino al 15 luglio 2020 i versamenti da autoliquidazione riguardanti: l'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.</p>
<p><b>10</b> - Se il sostituto di imposta appartenente alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, ha operato le ritenute relative al mese di dicembre 2020 ovvero le ritenute relative alle operazioni di congruaggio 2020, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 dall'art. 1, comma 36 della Legge n. 178/2020, per i quali è stata disposta la riscossione dall'art. 1, comma 37 della legge n. 178/2020, in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 ovvero rateale fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili a decorrere dal mese di 05.2021 (SOLO PRIMA SEZIONE).</p>	<p>Per determinate categorie di soggetti sono sospesi: i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021; i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.</p>

<p><b>11</b> - Se il sostituto di imposta erroneamente non ha operato le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali entro la data di conguaglio 2020, relativamente al periodo dal 21.02.2020 al 31.03.2020, ricomprendendole tra i versamenti sospesi come previsto dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE)</p>	<p>Con la risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, è stato chiarito che la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, non si riferisce anche al versamento delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef. Nell'ipotesi in cui i sostituti d'imposta abbiano sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali, non saranno dovuti sanzioni e interessi se i contribuenti, prendendo atto, di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.</p>
<p><b>12</b> - Se il sostituto di imposta ha erroneamente ricompreso le trattenute relative alle addizionali regionali e comunali tra i versamenti sospesi dal DM 24/2/2020 e dal DL n. 18/2020 e provvede al tempestivo versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali, secondo quanto disposto con la risoluzione n. 40 del 1° giugno 2021 (SOLO SECONDA SEZIONE) Nel punto 16 deve essere indicato il totale dell'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nel punto 15.</p>	<p>Con la risoluzione n. 40/E del 1° giugno 2021, è stato chiarito che la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973, non si riferisce anche al versamento delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale Irpef. Nell'ipotesi in cui i sostituti d'imposta abbiano sospeso anche il versamento delle addizionali regionali e comunali, non saranno dovuti sanzioni e interessi se i contribuenti, prendendo atto, di avere assunto un comportamento non coerente con le norme, provvedano tempestivamente al versamento di quanto dovuto a titolo di addizionali regionali e comunali.</p>

## Lavoro e Previdenza

Sul sito INPS

## Invalità civile: rilasciato il nuovo servizio di allegazione della documentazione

Con il messaggio n. 3315 del 2021 l'INPS comunica che è stato rilasciato il nuovo servizio di 'Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile' che consente ai cittadini di inoltrare online all'Istituto la documentazione sanitaria ai fini dell'accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza o di revisione di cecità, sordità, handicap e disabilità.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 3315 del 1 ottobre 2021 in cui comunica che è attivo, sul proprio sito istituzionale, il nuovo servizio di 'Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile' per i cittadini che devono inoltrare la documentazione sanitaria per la definizione agli atti delle posizioni in attesa di valutazione sanitaria o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.

Accedendo attraverso le proprie credenziali SPID, CNS o CIE, i cittadini dovranno allegare la documentazione in formato solo pdf, che verrà conservata negli archivi dell'Istituto e sarà sempre consultabile per le attività del Coordinamento generale Medico Legale e della Commissione Medico Superiore.

La commissione medica INPS potrà pronunciarsi con un verbale trasmesso al cittadino tramite raccomandata A/R, a meno che non convochi a visita diretta l'interessato, per documentazione considerata non sufficiente ad una obiettiva valutazione.

A cura della Redazione

## Riferimenti normativi

INPS, messaggio 01/10/2021 n. 3315

## Lavoro e Previdenza

Per autonomi e liberi professionisti

## Esonero contributivo: scadenza domande prorogata al 6 ottobre 2021

Con il messaggio n. 3327 del 2021 l'INPS comunica la proroga al 6 ottobre 2021 della precedente scadenza al 30 settembre per la presentazione delle domande di esonero parziale dei contributi previdenziali e

assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome.

E' stata prorogata al 6 ottobre 2021 la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di **esonero parziale dei contributi** previdenziali e assistenziali dovuti dai **lavoratori autonomi** e dai **liberi professionisti** iscritti alle gestioni **INPS** e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.

Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio 3327 del 1 ottobre 2021, dopo la precedente scadenza che era stata stabilita al 30 settembre.

Beneficiari sono i soggetti iscritti:

- alle gestioni speciali dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO): gestioni degli **artigiani**, dei **commercianti**, dei **coltivatori diretti**, **coloni** e **mezzadri**;
- alla **Gestione Separata** (articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335), che dichiarano redditi ai sensi del TUIR;

- alle **casse professioni autonome** (decreti legislativi 509/1994 e 103/1996);

- alla Gestione Separata, come professionisti e altri **operatori sanitari** (legge 11 gennaio 2018, n. 3) già collocati in **pensione**;

- alle casse professioni autonome, come professionisti, **medici**, **infermieri** e altri operatori (legge 3/2018) già collocati in pensione.

A cura della Redazione

## Riferimenti normativi

INPS, messaggio 01/10/2021 n. 3327

## Lavoro e Previdenza

Nell'area riservata MyINPS

## Delega identità digitali: modalità di richiesta e revoca online

Nel messaggio n. 3305 del 2021 l'INPS ha fornito le istruzioni a coloro che sono già in possesso di un'identità digitale SPID, CIE o CNS, ma hanno difficoltà a utilizzare i servizi web dell'Istituto: è possibile registrare o revocare direttamente online, nell'area riservata MyInps, una delega a persona di fiducia al fine di consentirne l'utilizzo.

A partire dal 1 ottobre 2021 i cittadini che hanno



difficoltà a utilizzare i servizi web **INPS** possono delegare una persona di loro fiducia per l'accesso ai **servizi online** e per i **servizi presso gli sportelli**. Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio n. 3305.

#### Registrare una delega

Il delegante, accedendo con la sua **identità digitale SPID, CIE o CNS**, può accedere alla sezione 'Deleghe identità digitali' nell'area riservata **MyInps**, e inserire i dati del soggetto che si vuole designare come proprio delegato, con eventuale scadenza della delega che risulterà immediatamente attiva.

Il numero massimo di deleghe in capo allo stesso delegato è fissato a 3, tranne che per deleghe richieste in qualità di **tutore, curatore e amministratore di sostegno**.

#### Revocare una delega

Sempre dalla sezione 'Deleghe identità digitali' su **MyInps** è possibile verificare una delega concessa e procedere alla sua revoca.

La data registrata online avrà una durata minima di 30 giorni entro i quali non potrà essere revocata tramite il servizio web ma esclusivamente presso uno sportello INPS.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INPS, messaggio 01/10/2021 n. 3305

## Finanziamenti

Domande dal 4 ottobre

## Bonus sanificazione e DPI: quali controlli effettuare prima di comunicare le spese

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Per fruire del bonus sanificazione, DPI e tamponi del decreto Sostegni bis, le imprese, i professionisti e gli enti del Terzo settore interessati, dal 4 ottobre al 4 novembre 2021, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. A tal fine è importante definire con precisione l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del credito d'imposta. In mancanza di indicazioni da parte della prassi amministrativa, possono tornare utili i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito al credito d'imposta del decreto Rilancio. Quali sono i controlli da effettuare prima di inviare la comunicazione?

Richieste al via per il **bonus sanificazione**, DPI e tamponi del decreto Sostegni bis.

Dal **4 ottobre 2021** le imprese, i professionisti e gli enti del Terzo settore interessati possono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle **spese ammissibili** sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021**.

La trasmissione potrà essere effettuata **fino al 4 novembre 2021**, seguendo le modalità stabilite dal provvedimento n. 191910 del 15 luglio 2021 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti che intendono avvalersi del bonus è tempo quindi di prepararsi all'appuntamento.

Un passaggio importante è definire con precisione l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del bonus istituito dall'art. 32 del decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 106/2021).

In mancanza di indicazioni ad opera della prassi amministrativa, possono tornare utili i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con le circolari n. 20/E/2020 e n. 25/E/2020 in merito al credito d'imposta di cui all'art. 125 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020). Il "nuovo" credito d'imposta sanificazione e DPI del decreto Sostegni bis infatti, pur presentando alcuni caratteri di novità, nella sostanza rievoca la pre-vigente agevolazione.

### Indicazioni sull'ambito soggettivo

Una prima verifica da fare ai fini della trasmissione della comunicazione riguarda l'ambito soggettivo.

Ai sensi dell'art. 32 del decreto Sostegni bis, il credito d'imposta spetta ai soggetti **esercenti attività d'impresa, arti e professioni**, agli **enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in

mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.

Con riferimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, la norma **non prevede** alcuna distinzione in ordine al **regime fiscale adottabile** dai soggetti beneficiari e pertanto, stando alle precisazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E/2020, l'agevolazione è fruibile anche:

- dai soggetti in **regime forfetario** di cui all'art. 1, commi 54 e seguenti della l. n. 190/2014;
- dai soggetti in **regime di vantaggio** di cui all'art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011;
- gli **imprenditori** e le **imprese agricole**, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

In relazione agli esercenti arti e professioni, ai sensi della suddetta circolare, sono ammesse le persone fisiche e le associazioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del 13 TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53 del TUIR.

In tale documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che **non hanno** invece **diritto al credito d'imposta** coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR.

Per quanto concerne gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, come chiarito dalla circolare n. 20/E/2020, in assenza di una espressa limitazione della concessione dell'agevolazione alla sola attività commerciale, sono ammessi tutti i suddetti soggetti beneficiari, a prescindere dalla tipologia di attività svolta.

### Strutture ricettive extra-alberghiere

In relazione alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, si segnala che le **istruzioni** dell'Agenzia delle Entrate del 15 luglio 2021 **non sono aggiornate** con la modifica intervenuta in sede di conversione del decreto Sostegni bis. Si fa infatti riferimento alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019 (versione originaria del decreto Sostegni bis).

Secondo la **nuova formulazione** della disposizione vigente, invece, l'agevolazione è fruibile dalle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.

### Indicazioni sull'ambito oggettivo

Altro ed ulteriore aspetto da approfondire prima di inoltrare la comunicazione concerne le **spese ammissibili**. A norma dell'art. 32 del decreto Sostegni bis, sono ammissibili le spese sostenute nei mesi di **giugno, luglio e agosto 2021** per:

- la **sanificazione degli ambienti** e degli strumenti di lavoro;
- la somministrazione di **tamponi** a chi presta la propria opera nelle attività esercitate dai soggetti;
- l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** (DPI) quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai DPI, ad esempio **termometri, termoscanner**, tappeti e vasschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e **pannelli protettivi**, incluse le eventuali spese di installazione.

### Attività di sanificazione

Con riferimento alle attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 20/E/2020:

- sono ammesse le spese sostenute per la sanificazione degli **ambienti** nei quali è **esercitata l'attività lavorativa** (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d'attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza) e per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di

tali attività (nuovi o già in uso);

- l'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere **svolta anche in economia** dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito d'imposta anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, deve essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi simili;

- per alcune attività, le **spese di sanificazione** (degli ambienti e degli strumenti), possono essere **già previste**, a prescindere dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell'attività esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, ecc.). Anche in tal caso, le spese rilevano ai fini della determinazione del credito d'imposta purché si tratti di spese sostenute nei mesi giugno, luglio e agosto 2021. Stando a quanto indicato nella circolare n. 25/E/2020, possono rientrare tra quelle rilevanti ai fini della determinazione del credito d'imposta le **spese di pulizia degli impianti di condizionamento**, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale), finalizzate ad aumentare "la capacità filtrante del ricircolo" attraverso, ad esempio, la sostituzione dei "filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate", mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 363 del 16 settembre 2020, invece, non devono essere considerate le spese sostenute per la **consulenza** in materia di **prevenzione e salute sui luoghi di lavoro**, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l'addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza.

### Spese per acquisto di DPI

Per quanto riguarda le spese per l'acquisto di DPI, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare n. 20/E/2020:

- i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da **mascherine chirurgiche**, Ffp2 e Ffp3, guanti,

visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari;

- ai fini delle attività di controllo, è necessario conservare la **documentazione** attestante la conformità alla **normativa europea**.

### Imputazione delle spese

Di particolare importanza ai fini della comunicazione è la corretta imputazione temporale delle spese.

Il credito d'imposta, infatti, spetta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Riprendendo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E/2020, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), ai fini dell'imputazione delle spese occorre fare riferimento al **criterio di cassa** e, quindi, alla data dell'**effettivo pagamento**, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono.

---

Ad **esempio**, un intervento ammissibile iniziato a maggio 2021, con pagamenti effettuati sia a maggio che a giugno 2021, consentirà la fruizione del credito d'imposta solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel mese di giugno 2021. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

---

Le imprese individuali, le società, gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, ai fini dell'imputazione delle spese devono fare riferimento al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare ai mesi di giugno, luglio e agosto 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

### Come si presenta la comunicazione

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate relativa all'ammontare delle spese ammissibili sostenute da giugno ad agosto 2021 deve essere presentata **dal 4 ottobre al 4 novembre 2021**, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato, in via telematica, mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del relativo sito internet.

Nello stesso periodo è possibile inviare una **nuova comunicazione**, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, o presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

**Leggi anche Bonus sanificazione e acquisto DPI: istanze a partire dal 4 ottobre - Infografica**

### Ammontare del credito

Nella comunicazione deve essere indicato il credito d'imposta richiesto (arrotondato all'unità di euro), **pari al 30%** dell'importo riportato nel campo delle spese. Il bonus **non può superare** l'importo di **60.000 euro** per ciascun beneficiario. Nel caso in cui il risultato sia superiore a tale ammontare, occorre comunque indicare l'importo di 60.000 euro.

Se le richieste superano il totale delle risorse disponibili, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, l'Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. In questo caso, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate entro il 12 novembre 2021.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in **compensazione** tramite **modello F24**, presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia.

## Finanziamenti

Dal MISE

## Bonus Terme: dal 28 ottobre online l'adesione delle strutture sulla piattaforma

A partire dalle ore 12 del 28 ottobre 2021 sarà online la piattaforma gestita da Invitalia per consentire la registrazione degli stabilimenti termali che aderiranno al Bonus Terme. I cittadini potranno richiedere il contributo, che consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali prescelti, fino a un massimo di 200 euro, prenotando i servizi termali a partire dall'8 novembre 2021. Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus senza limiti di ISEE.

Con un comunicato stampa il Ministero dello Sviluppo Economico ricorda che a partire **dalle ore 12 del 28 ottobre 2021** sarà online la piattaforma gestita da Invitalia per consentire la registrazione **degli stabilimenti termali che aderiranno al Bonus Terme**, mentre i cittadini **potranno richiedere il contributo** prenotando i servizi termali a partire **dall'8 novembre 2021**.

Il Bonus Terme consiste in uno **sconto del 100% sul prezzo d'acquisto dei servizi termali** prescelti, fino a un **massimo di 200 euro**, che potrà essere richiesto dai cittadini rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali che si saranno nel frattempo accreditati sulla piattaforma. Ciascun cittadino maggiorenne potrà usufruire di un solo bonus, **senza limiti di ISEE** e senza limiti legati al nucleo familiare, per l'acquisto di servizi termali.

Le risorse messe a disposizione per la misura agevolativa sono pari a **53 milioni di euro**. Si tratta di un intervento che mira anche a sostenere un settore particolarmente colpito dall'emergenza Covid.

Dopo l'avvio della piattaforma, sarà possibile consultare l'elenco degli stabilimenti termali accreditati che verrà pubblicato e aggiornato nelle sezioni dedicate presenti nei siti del Ministero e di Invitalia.

*A cura della Redazione*

## Finanziamenti

FNC - CNDCEC

## Attività internazionale: in arrivo fondi supplementari

## per il programma nazionale FSE dedicato alle "Politiche attive per l'occupazione"

Pubblicata dalla Fondazione e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l'informativa periodica sulle attività internazionali, una analisi approfondita sulle misure economiche adottate in ambito europeo ed internazionale per contrastare la pandemia da coronavirus. E' in arrivo un nuovo finanziamento che è il risultato della modifica di due programmi operativi del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). In particolare, il programma nazionale FSE dell'Italia dedicato alle "Politiche attive per l'occupazione" riceverà ulteriori fondi supplementari che contribuiranno ad aumentare le assunzioni di giovani e donne, consentiranno ai lavoratori di partecipare alla formazione e sosterranno servizi su misura per le persone in cerca di lavoro. Contribuiranno inoltre a proteggere i posti di lavoro nelle piccole imprese delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato l'informativa periodica **"Covid-19: International update n. 16/2021"** una analisi approfondita sulle misure economiche adottate in ambito europeo ed internazionale per contrastare la pandemia.

### Provvedimenti della Commissione Europea

Il documento evidenzia come la Commissione europea continua a mantenere un flusso dei finanziamenti costante, utile all'economia e sostenere il rilancio di un'Europa più verde, resiliente e digitale grazie all'emissione di obbligazioni per finanziare Next Generation EU. Con la quarta emissione sono stati infatti raccolti altri **9 miliardi di euro**.

Inoltre, con l'obiettivo di favorire una risposta più incisiva del nostro paese alla crisi e una ripresa socioeconomica sostenibile, la Commissione europea ha concesso **all'Italia 4,7 miliardi di euro**, a titolo di REACT-EU, il programma di Next Generation EU, che integra con 50,6 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi i programmi della politica di coesione, concentrandosi sul sostegno alla resilienza del mercato del lavoro, all'occupazione, alle piccole e medie imprese e alle famiglie a basso reddito.

Il nuovo finanziamento è il risultato della modifica di due programmi operativi del **Fondo sociale europeo (FSE)** e del **Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)**.

In particolare, il programma nazionale FSE dell'Italia



dedicato alle “Politiche attive per l’occupazione” riceverà **4,5 miliardi di euro** per sostenere l’occupazione nelle zone più colpite dalla pandemia.

Gli obiettivi che si intende raggiungere con i fondi supplementari sono i seguenti:

- contribuire ad aumentare le assunzioni di giovani e donne;

- consentire ai lavoratori di partecipare alla formazione;

- sostenere servizi su misura per le persone in cerca di lavoro;

- contribuire a proteggere i posti di lavoro nelle piccole imprese delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Sempre a sostegno del mercato del lavoro, nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato, la Commissione ha approvato un regime di aiuti da **1,24 miliardi di euro** notificati dallo Stato italiano per sostenere le imprese che nel 2021 effettueranno **nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato**, esonerandole dal pagamento dei contributi previdenziali. La Commissione europea ha inviato nei giorni scorsi un parere motivato all’Italia per non aver notificato le misure di recepimento nel diritto nazionale della direttiva “soluzioni rapide” in materia di imposta sul valore aggiunto, che armonizza e migliora alcune norme sull’IVA, fornisce chiarimenti per arrivare ad una soluzione rapida di quelle situazioni che gli Stati membri trattano in modo diverso, al fine di evitare possibili doppie imposizioni o non imposizioni e migliorare la certezza del diritto per le imprese, l’Italia ha due mesi di tempo per attivarsi.

Infine l’informativa analizza gli ultimi dati **dell’Eurobarometro**. L’atteggiamento nei confronti dell’UE, misurato a giugno e luglio, resta sostanzialmente stabile e positivo.

L’ottimismo sul futuro dell’UE ha raggiunto il livello più alto dal 2009 e la fiducia nell’UE rimane ai livelli più alti dal 2008. Il sostegno all’euro resta stabile al livello più alto dal 2004. L’indagine indica inoltre un significativo miglioramento della percezione dello stato delle economie nazionali. Per i cittadini europei la situazione economica è la principale preoccupazione a livello dell’UE, seguita dall’ambiente, dai cambiamenti climatici e dall’immigrazione. La salute costituisce ancora il problema principale a livello nazionale, leggermente al di sopra della situazione economica del paese.

Emerge inoltre che la maggioranza degli europei è soddisfatta delle misure adottate dall’UE e dai governi nazionali contro la pandemia di coronavirus e ritiene che il piano di ripresa Next Generation EU sarà efficace per far fronte alle conseguenze economiche

della pandemia. Quasi due terzi confidano che l’UE in futuro prenderà le decisioni giuste per rispondere alla pandemia. L’ottimismo sul futuro dell’UE è notevolmente aumentato dall’estate del 2020, con due terzi degli intervistati che esprimono ora un parere positivo (66%, +6 punti percentuali).

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, Informativa “Covid 19: International update n. 16/2021”, 01/10/2021

## Finanziamenti

SIMEST

# PMI: riapertura per il nuovo Fondo 394 a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese

SIMEST comunica che ha deliberato la riapertura del nuovo Fondo 394: lo strumento pubblico a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese italiane è stato finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ha l’obiettivo di favorire la transizione digitale ed ecologica delle PMI italiane a vocazione internazionale. Già dal prossimo 28 ottobre alle ore 9:30 sarà aperto il Portale operativo per la ricezione delle domande di finanziamento. Le imprese potranno pre-caricare il modulo di domanda firmato digitalmente, una novità per agevolare l’iter di richiesta dei fondi a partire dal 21 ottobre.

Con un comunicato stampa, SIMEST segnala che ha deliberato la riapertura del **nuovo Fondo 394**: lo strumento pubblico a sostegno **dell’internazionalizzazione delle imprese italiane** è stato finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ha l’obiettivo di favorire la **transizione digitale ed ecologica delle PMI** italiane a vocazione internazionale. Il Fondo, gestito da SIMEST in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), è stato dotato di **1,2 miliardi di euro** - di cui 400 milioni relativi alla quota di cofinanziamento a fondo perduto.

Già dal prossimo **28 ottobre alle ore 9:30** sarà aperto il Portale operativo per la **ricezione delle domande di finanziamento**. Le imprese potranno **pre-caricare** il modulo di domanda firmato digitalmente, una novità per agevolare l’iter di richiesta dei fondi a partire **dal 21 ottobre**.

### Soggetti beneficiari

Le risorse del Fondo sono destinate **esclusivamente** alle imprese di piccola e media dimensione (PMI), asse portante del sistema produttivo italiano.

### Obiettivi

Lo strumento mira a supportare la **competitività internazionale** delle PMI finanziandone la transizione digitale ed ecologica, due driver di crescita divenuti fondamentali per avere successo nello scenario globale e obiettivo del Piano europeo NextGenerationEU. Per questo, vengono fissate quote minime di spesa destinate a questa tipologia di investimento.

Inoltre, per assicurare la massima diffusione degli interventi agevolativi e consentire l'accesso a un più ampio numero di imprese, ogni azienda potrà presentare **una sola domanda di finanziamento**.

### Condizioni

Sarà possibile per l'impresa richiedere un finanziamento a tasso agevolato (attualmente lo 0,055% annuo) con una **quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 25%**, nel limite delle agevolazioni pubbliche complessive concesse in regime di temporary framework, e senza necessità di presentare garanzie.

Il tetto di cofinanziamento a fondo perduto sale fino al 40% per le PMI che hanno almeno una sede operativa nel Sud Italia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia); a queste imprese è altresì riservato il 40% della dotazione complessiva del Fondo, ossia 480 milioni di euro.

In particolare le risorse del Fondo verranno veicolate attraverso **tre nuovi finanziamenti**:

- Transizione digitale ed ecologica delle PMI a vocazione internazionale;
- Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia;
- missioni di sistema e Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (e-commerce).

### Caratteristiche dei finanziamenti

In riferimento alle caratteristiche dei finanziamenti si fa presente quanto segue:

- **Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale**: è un finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, con un fatturato export di almeno il 10% nell'ultimo anno o del 20% nell'ultimo biennio. Le risorse ottenute dovranno essere destinate per una quota almeno pari al 50% a investimenti per la transizione digitale e per la restante quota a investimenti per la transizione ecologica e la competitività

internazionale. Lo strumento ha una durata di **6 anni, con 2 di pre-ammortamento**, e un importo massimo finanziabile di 300mila euro che non può comunque superare il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati;

- **Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema**: è un finanziamento agevolato per la partecipazione di PMI a un singolo evento di carattere internazionale, anche virtuale, tra: fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l'attività d'impresa sui mercati esteri o in Italia. Almeno il 30% del finanziamento deve essere destinato a spese digitali connesse all'evento, a meno che l'evento stesso non sia a tema digital o ecologico. L'importo massimo del finanziamento è pari a 150mila euro e non può comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. Il periodo di rimborso è **di 4 anni, con 1 anno di pre-ammortamento**;

- **Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce)**: è un finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, per la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l'accesso a una piattaforma di terzi (market place) per la commercializzazione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. L'importo finanziabile va da 10 mila euro fino a un massimo di 300 mila per una piattaforma propria e fino a un massimo di 200 mila per market place, senza comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati. La durata del finanziamento è **di 4 anni con 1 anno di pre-ammortamento**.

*A cura della Redazione*

### Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

## Aiuti di Stato: la proposta per una graduale e coordinata eliminazione delle misure

La Commissione europea ha inviato per consultazione agli Stati membri un progetto di proposta che prevede la proroga fino al 30 giugno 2022 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, definendo nel contempo un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. Gli Stati membri hanno la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di proposta della Commissione, la quale

deciderà come procedere tenendo conto anche dei riscontri ricevuti.

La Commissione europea con un comunicato stampa informa che ha inviato per consultazione agli Stati membri un **progetto di proposta** che prevede la **proroga fino al 30 giugno 2022 del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato**, definendo nel contempo un percorso per la **graduale eliminazione** degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea.

Il fine è di accelerare ulteriormente la ripresa, attraverso un adeguamento dell'ambito di applicazione del quadro temporaneo consentendo per un periodo limitato **misure lungimiranti** di sostegno agli investimenti e alla solvibilità.

Ad oggi la Commissione, anche sulla base del quadro temporaneo, ha adottato oltre 650 decisioni che interessano tutti gli Stati membri e che hanno permesso di fornire alle imprese colpite dalla pandemia di coronavirus aiuti necessari e proporzionati per oltre 3 miliardi di EUR in totale.

**Margrethe Vestager**, Vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato che "Finalmente vediamo la luce alla fine del tunnel, con una forte ripresa dell'economia europea, grazie agli impressionanti progressi compiuti con le vaccinazioni e alla riapertura della nostra vita sociale ed economica. Al tempo stesso dobbiamo essere consapevoli delle disparità esistenti tra gli Stati membri e della necessità di evitare che il ritiro del sostegno pubblico provochi improvvisi e bruschi deterioramenti. Per consentire agli Stati membri e alle imprese un adeguamento progressivo proponiamo pertanto l'eliminazione graduale degli aiuti legati alla crisi, accompagnata da misure per rilanciare e attirare gli investimenti privati nella fase di ripresa. Decideremo come procedere dopo aver ascoltato il parere di tutti gli Stati membri e tenendo conto della necessità di preservare una concorrenza effettiva nel mercato unico".

La Commissione dovrà ora decidere in merito al futuro del quadro attuale alla luce degli sviluppi economici, preservando nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico. In particolare, le previsioni economiche dell'estate 2021 della Commissione, danno il PIL in crescita del 4,8 % nel 2021 e del 4,5 % nel 2022 sia nell'UE che nella zona euro. La proposta tiene conto anche dei primi riscontri ricevuti dagli Stati membri nel contesto di un'indagine avviata dalla Commissione il 1° giugno 2021.

Dall'analisi dei dati raccolti, la Commissione propone una proroga limitata delle misure esistenti nell'ambito del quadro temporaneo **fino al 30 giugno 2022** e una

serie di **adeguamenti mirati**.

Tale proroga per un tempo limitato, intende garantire che le imprese, che risentono ancora degli effetti della crisi, **non siano improvvisamente private del sostegno necessario**, consentendo invece **un'eliminazione graduale e coordinata delle misure di aiuto**. Tale eliminazione graduale deve inoltre tener conto dell'eterogeneità della ripresa in settori diversi nei vari Stati membri.

La Commissione propone anche di estendere l'ambito di applicazione del quadro temporaneo per sostenere e accelerare la ripresa economica in corso nel rispetto di una concorrenza effettiva, consentendo agli Stati membri di concedere per un periodo limitato oltre il 30 giugno 2022:

- misure di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile;
- misure di sostegno alla solvibilità per mobilitare fondi e investimenti privati a favore delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e le piccole imprese a media capitalizzazione;

Gli Stati membri hanno la possibilità di presentare osservazioni sul progetto di proposta della Commissione, la quale deciderà come procedere tenendo conto anche dei riscontri ricevuti.

*A cura della Redazione*

## Impresa

Modifiche alla legge fallimentare

## Crisi d'impresa: cambiano gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo

di Zeno De Pietri - Dottore commercialista in Milano

Il D.L. n. 118 del 2021 amplia la possibilità di accesso alle procedure alternative al fallimento. In particolare, sono state apportate delle modifiche alla legge fallimentare, con riguardo alla disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo. Per i primi le modifiche riguardano la riduzione della percentuale dei creditori aderenti necessaria per accedere all'istituto, la disciplina applicabile ai fideiussori ed ai soci solidalmente responsabili di società di persone e la necessità di nuova attestazione nel caso di modifiche sostanziali all'accordo. Per il concordato preventivo le novità riguardano l'omologa anche in mancanza di adesione da parte dei creditori istituzionali, il pagamento delle retribuzioni antecedenti la domanda di concordato, nonché l'autorizzazione al pagamento a scadenza delle rate di mutuo.

Il 24 agosto 2021 è stato pubblicato il D.L. n. 118/2021 recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia".

Con l'approvazione del decreto legge il Governo è intervenuto per fornire agli imprenditori nuovi e più ampi strumenti per prevenire e affrontare le crescenti situazioni di crisi aziendale conseguenti all'emergenza pandemica iniziata nel 2020.

Alcuni di questi interventi sono stati realizzati introducendo **modifiche** alla vigente **legge fallimentare** (R.D. n. 267/1942) allo scopo di ampliare la possibilità di accesso alle **procedure alternative** al fallimento nella prospettiva del risanamento aziendale.

Le modifiche alla legge fallimentare sono contenute negli articoli da 20 a 23 del decreto legge e riguardano principalmente:

- la disciplina degli **accordi di ristrutturazione** dei debiti;
  - in misura minore, quella del **concordato preventivo**.
- Iniziando l'esame da quest'ultima disciplina, le novità possono essere così riepilogate.

**Leggi anche** Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa. Come funzionano

### Concordato preventivo

Il decreto interviene innanzitutto sull'art. 180, quarto comma, L.F., con una modifica di carattere interpretativo, precisando che il Tribunale può **omologare** il concordato preventivo anche in **mancanza di adesione** da parte dei **creditori istituzionali**, sostituendo le parole "mancanza di voto" con le parole "mancanza di adesione".

Viene poi ampliato il contenuto del quinto comma dell'art. 182-*quinquies* L.F. prevedendo la possibilità per il debitore di **richiedere** al Tribunale il pagamento delle **retribuzioni** dovute per le **mensilità anteriori** al deposito della domanda di concordato, relativamente

ai **lavoratori** addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.

Sempre all'art. 182-*quinquies* è aggiunto un ulteriore comma che introduce la possibilità, in caso di continuazione dell'attività aziendale, di richiedere al Tribunale l'autorizzazione al pagamento a scadenza delle **rate di mutuo**, purché assistito da garanzia reale sui beni dell'impresa.

Al comma 2, lettera c), dell'art. 186-*bis* L.F. ("Concordato con continuità aziendale") il termine di **moratoria** previsto per il **pagamento dei debiti** assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, viene **prorogato** da un anno a due anni dall'omologazione.

Sono infine introdotte due disposizioni di carattere temporaneo, al fine di **agevolare** la **risoluzione delle situazioni di crisi** presumibilmente innescate dalla pandemia in corso, ed in particolare:

- anche in pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento, il **temine** che può essere concesso dal giudice per la presentazione della domanda piena ex art. 161, co. 6, è compreso **tra 60 e 120 giorni**, ed è **prorogabile** di **ulteriori 60** giorni qualora ricorrano giustificati motivi; la disposizione si applica alle domande di concordato in bianco presentate a partire dal **25 agosto 2021** e sino al permanere dello stato di emergenza (attualmente sino al 31 dicembre 2021);
- sono **improcedibili** sino al **31 dicembre 2021** i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e quelli per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, ex art. 186-*bis* L.F., omologato dopo il **1° gennaio 2021**.

### Accordi di ristrutturazione dei debiti

Con riguardo agli accordi di ristrutturazione dei debiti, le modifiche apportate alla legge fallimentare anticipano di fatto l'entrata in vigore della disciplina contenuta nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza



(D.Lgs. n. 14/2019), confermando il favor del legislatore per tale istituto quale strumento di risoluzione della crisi.

Le modifiche apportate dal D.L. n. 118/2021 riguardano:

- l'**estensione** dell'istituto degli accordi *ex art. 182-septies* L.F., sinora previsto per i soli creditori bancari e finanziari, a **tutte le categorie di creditori**;
- la **riduzione** della percentuale dei creditori aderenti necessaria per accedere all'istituto;
- la disciplina applicabile ai **fideiussori** ed ai **soci solidalmente responsabili** di società di persone;
- la necessità di **nuova attestazione** nel caso di modifiche sostanziali all'accordo.

#### **Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa**

Sostituendo l'art. 182-septies L.F., il decreto prevede la possibilità di estendere a tutte le tipologie di creditori gli effetti degli accordi che siano raggiunti con una percentuale di almeno il 75% dei creditori appartenenti alla medesima categoria; la categoria deve essere individuata per omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

L'**accesso** all'istituto è **subordinato** al rispetto di condizioni sostanzialmente analoghe a quelle del previgente art. 182-septies. In particolare:

- tutti i **creditori** appartenenti alla categoria devono essere stati **informati** dell'avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede ed avere ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore;
- ai medesimi **creditori** devono essere **notificati** l'accordo, la domanda di omologazione ed i documenti allegati;
- i **creditori** cui sono estesi gli effetti devono risultare **soddisfatti** in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;
- gli **accordi** devono prevedere la **prosecuzione** dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta.

#### **Accordi di ristrutturazione agevolati**

Il decreto introduce il nuovo art. 182-novies L.F., rubricato "Accordi di ristrutturazione agevolati", che consente al debitore di concludere l'accordo con una

ridotta percentuale di creditori aderenti. Risulta quindi ora possibile avviare un procedimento di ristrutturazione dei debiti con l'adesione del solo 30% del totale dei crediti (anziché del 60%) a condizione che il debitore:

- rinunci alla **moratoria** dei creditori estranei all'accordo;
- non abbia presentato **domanda** di concordato in bianco e non abbia richiesto altre **misure protettive** temporanee.

#### **Trattamento dei fideiussori e dei soci solidalmente responsabili di società di persone**

Con l'aggiunta del nuovo art. 182-decies ("Coobbligati e soci illimitatamente responsabili") è prevista espressamente l'applicabilità dell'art. 1239 c.c. e, pertanto, l'applicazione degli effetti remissori accordati al debitore principale anche agli obbligati in solido; ciò non avviene, tuttavia, nel caso di estensione degli effetti dell'accordo ai creditori non aderenti, che conservano intatti i loro diritti verso i garanti.

Salvo patto contrario, gli effetti esdebitatori dell'accordo con la società debitrice si estendono ai **soci illimitatamente responsabili** delle società di persone i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo.

#### **Modifiche sostanziali dell'accordo e del piano**

Il decreto sostituisce l'ottavo comma dell'art. 182-bis che, in caso di modifiche sostanziali dell'accordo e del piano anteriori all'omologazione, prescrive la necessità di una **nuova attestazione** ed il rinnovo delle manifestazioni di consenso da parte dei creditori; invece in caso di modifiche posteriori all'omologazione, la nuova attestazione ed il piano devono essere pubblicati presso il registro delle imprese ed i creditori hanno la possibilità di proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Le disposizioni previste dal D.L. n. 118/2021 si applicano ai ricorsi per l'ammissione al concordato preventivo ed ai procedimenti per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente al **25 agosto 2021**, data di entrata in vigore del decreto legge.



## Impresa

Per imprese e professionisti

## Composizione negoziata: check-list e test pratici per la soluzione della crisi d'impresa

di Ilaria Viola - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente

Pronte le regole per la conduzione della composizione negoziata. Imprese e professionisti hanno ora gli strumenti tecnici per condurre le trattative dedicate alla soluzione della crisi d'impresa. Le indicazioni sono contenute nel decreto dirigenziale 28 settembre 2021, del Ministero della Giustizia, che ha recepito il documento, predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio, sul nuovo istituto disciplinato dal D.L. n. 118 del 2021. Il provvedimento, che si compone di 5 sezioni e di 3 allegati, prevede un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, una check-list particolareggiata per la redazione del piano, il protocollo di conduzione della composizione negoziata, le regole per la formazione degli esperti, nonché le indicazioni sulla piattaforma telematica.

In data 28 settembre 2021 è stato emanato il decreto dirigenziale che recepisce il documento sulla **composizione negoziata della crisi d'impresa**, che entrerà in vigore dal 15 novembre 2021, predisposto nell'ambito dei lavori della Commissione di studio istituita dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia con decreto del 22 aprile 2021.

**Leggi anche:**

- Composizione negoziata: come gestire l'impresa durante le trattative

Il documento si compone di **5 sezioni e di 3 allegati**. Nello specifico le 5 sezioni hanno ad oggetto le seguenti tematiche:

- Sezione I: **test pratico** per la verifica della ragionevole **perseguibilità del risanamento** disponibile online;
- Sezione II: **check-list** (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento per la analisi della sua coerenza;
- Sezione III: protocollo di conduzione della **composizione negoziata**;
- Sezione IV: la formazione degli **esperti**;
- Sezione V: la **piattaforma**.

Gli allegati hanno ad oggetto quanto segue:

- Allegato 1: indicazioni per la **formulazione delle proposte** alle parti interessate;
- Allegato 2: **istanza online**;
- Allegato 3: dichiarazione di accettazione della **nomina di esperto** di composizione negoziata.

Obiettivo del documento è quello di recepire le migliori pratiche diffuse in materia di risoluzione concordata della crisi di impresa.

Cinque sezioni per la risoluzione concordata della crisi di impresa

La **prima sezione** delinea un **test pratico** per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile online. Scopo del test è quello di permettere

una **valutazione preliminare** della complessità del risanamento mediante il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella relativa ai flussi finanziari liberi che possono essere annualmente posti a suo servizio.

Nonostante la mancata predisposizione di un piano d'impresa, il test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento consente comunque di **esaminare l'indebitamento** ed i dati dell'**andamento economico attuale**, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (e.g., effetti del lockdown, contributi straordinari, perdite non ricorrenti, ecc.).

Il test si fonda principalmente sui **dati di flusso a regime** che possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore ha intenzione di adottare.

Scopo del test è quello di evidenziare il **grado di difficoltà** che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità nonché dalla intensità delle stesse.

Nella **seconda sezione** è presente una **check-list** (i.e., lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza. Nel documento viene esplicitato che è utile (sebbene non obbligatorio) redigere un **piano** nel momento in cui l'imprenditore decide di intraprendere un **percorso di risanamento** ovvero che tale piano venga redatto, in tempi brevi, nel corso della composizione negoziata. Quanto detto, al fine di individuare le proposte da formulare alle parti e la soluzione idonea per il superamento della crisi.

Le **domande** inserite nella check-list perseguono i seguenti obiettivi:

1. fungere da **linee guida** per le indicazioni operative per la redazione del piano. Le indicazioni devono

considerarsi, infatti, come recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani di impresa e non come precetti assoluti;

2. consentire all'imprenditore di **redigere un piano di risanamento affidabile**;

3. servire all'esperto per l'**analisi di coerenza del piano**.

Nel documento viene espressamente evidenziato che la redazione del piano costituisce un "processo" che "presuppone la presenza di **minimi requisiti organizzativi**" (par. 1 della Sezione II) e "la disponibilità di una **situazione economico patrimoniale aggiornata**" (par. 2 della Sezione II).

Ne consegue che il piano di risanamento deve partire dall'analisi della situazione in cui versa l'impresa e dalle sue cause (par. 3 della Sezione II), le quali devono essere individuate in maniera realistica. Le strategie di intervento devono modellarsi sulle esigenze dell'impresa e devono essere delineate in maniera tale da consentire di rimuovere le difficoltà?.

Con riferimento alla parte quantitativa del piano, essa è conseguenziale alle strategie che si intendono adottare, segue un ordine logico strutturato mediante la previsione di valutazioni controllabili ed è volta e determinare i flussi finanziari. Per le imprese di minori dimensioni tali flussi finanziari possono essere stimati attraverso un processo semplificato (come indicato nel par. 4 della Sezione II).

All'interno della **terza sezione** è presente il protocollo

di **conduzione della composizione negoziata**. Il protocollo contiene le indicazioni operative necessarie per attuare le prescrizioni normative contenute nel D.L. 24 agosto 2021, n. 118 nonché le migliori pratiche per una soluzione concordata della crisi.

La **quarta sezione** è dedicata alla **formazione degli esperti** contenente le linee guida per garantire una formazione unitaria di tutte le categorie professionali e dei manager. È prevista l'indicazione specifica dei temi oggetto della formazione ed il dettaglio del loro contenuto, il numero di ore di formazioni nonché la tipologia di docente (e.g., avvocato, professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali, dottore commercialista).

La **quinta sezione** ha ad oggetto la **piattaforma** e i requisiti per il suo utilizzo. Viene evidenziato come all'interno della piattaforma sono disponibili, il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento nonché la lista di controllo particolareggiata contenente indicazioni operative necessarie per la redazione del piano di risanamento, le funzioni per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, della sua accettazione nonché per l'inserimento della relazione finale dello stesso.

Il decreto dirigenziale fornisce maggiori chiarimenti in merito alla concreta applicazione delle prescrizioni normative contenute nel D.L. n. 118/2021. Occorrerà mettere in pratica tali indicazioni al fine di valutarne la concreta efficacia.

## Impresa

Dal MISE

## Startup innovative: principi procedurali di particolare favore per il deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti

Il Ministero dello Sviluppo Economico visto il perdurare, sia pure attenuato, della situazione pandemica, ritiene che, anche per quest'anno, sia opportuno attenersi ai principi procedurali di particolare favore indicati in materia di deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start-up e delle PMI innovative.

Con lettera circolare n. 278980 del 30 settembre 2021, il Ministero dello Sviluppo Economico informa che in riferimento al deposito **dell'attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start-up e PMI innovative**, l'art. 3, c. 6, del DL 183/2020 (convertito, con modificazioni, con legge 21/2021) ha modificato l'art. 106, c. 1, del DL 18/2020 (convertito, con modificazioni, con legge 27/2020), stabilendo che in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 **entro centottanta giorni** dalla chiusura dell'esercizio.

Tale deroga è stata concessa in quanto il Ministero ha ritenuto opportuno che, nel perdurare, sia pure attenuato, della situazione pandemica, risulti anche per quest'anno opportuno attenersi ai principi procedurali di **particolare favore** indicati nella circolare n. 1/V del 10 settembre 2020, in materia di **deposito** della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start-up e delle PMI innovative.

Nella circolare in parola, il Ministero considerate le condizioni particolari, consigliava di invocare "eccezionalmente" l'applicazione del principio del c.d. **ravvedimento operoso**. Tale istituto come noto opera nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l'obbligo doveva essere adempiuto e l'avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Trattandosi dell'applicazione di una sanzione reale (la cancellazione), il Ministero, nell'ottica più volte sottolineata di propulsione all'ecosistema delle startup/PMI, invita quindi anche per quest'anno, le Camere di Commercio a voler inviare una **PEC di recall** a tutte le startup e PMI iscritte nella sezione speciale con invito a trasmettere tardivamente, entro brevissimo termine,

l'attestazione del mantenimento dei requisiti e solo trascorso il termine assegnato, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, procedere con la cancellazione secondo le nuove regole dettate dal DL 76/2020.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, lettera circolare 30/09/2021, n. 278980

## Impresa

In Gazzetta Ufficiale

## Green pass obbligatorio per l'accesso a mezzi di trasporto, RSA e università

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del decreto recante le misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito, esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto. Previsto altresì l'obbligo vaccinale a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 1° ottobre 2021 la legge 24 settembre 2021, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante **misure urgenti** per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

### Trasporto

A far data **dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza è consentito, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 previste dalla normativa, l'accesso ed utilizzo ai seguenti mezzi di trasporto:

- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta

Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

Con un emendamento in sede di conversione del decreto legge, è stata aggiunta la seguente lettera:

e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio

La legge prevede inoltre che l'utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l'osservanza delle misure anti contagio.

L'obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

### Strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

La conversione in legge ha previsto che, dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, **l'obbligo vaccinale** si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità. Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Spetta ai responsabili delle strutture, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, **assicurare il rispetto dell'obbligo.**

### Green pass

Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il **personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono

possedere e sono tenuti a esibire la **certificazione verde COVID-19.**

Il mancato rispetto delle disposizioni da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato **assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno** di assenza il rapporto di lavoro è **sospeso** e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

### Entrata in vigore

La legge di conversione entrerà in vigore **il 2 ottobre 2021.**

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Legge 24/09/2021, n. 133 (Gazzetta Ufficiale 01/10/2021, n. 187)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.